

La Contromanovra 2010

Proposta dall'Italia dei Valori



Proposta di legge
d'iniziativa dei Deputati

Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria, di contrasto all'evasione fiscale, di equità e di crescita economica, nonché di tassazione delle transazioni finanziarie

Presentata il 30 giugno 2010

SOMMARIO

A. RELAZIONE GENERALE	pag. 4
<ul style="list-style-type: none">- La Manovra di Tremonti- La Contromanovra proposta dall'Italia dei Valori- I numeri della Contromanovra	
B. LA RELAZIONE SULL'ARTICOLATO	pag. 19
<u>Titolo I – Il risanamento</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Il contrasto all'evasione- Disposizioni fiscali e maggiori entrate- Riduzione dei costi della Politica- Riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni	
<u>Titolo II – L'equità sociale</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Misure per sostenere il reddito delle famiglie, dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati	
<u>Titolo III - La crescita</u>	
<ul style="list-style-type: none">- Misure a sostegno delle PMI- Impresa a “carte zero”	
<u>Titolo IV - La tassazione delle transazioni finanziarie</u>	
C. LA PROPOSTA DI LEGGE	pag. 74

Onorevoli Colleghi,

La manovra estiva 2010 del Governo Berlusconi presentata come quasi interamente di riduzioni alle spese, in realtà è composta per il 40 per cento di maggiori entrate, che molti tagli sono solo sulla carta e di dubbia praticabilità. Sicuramente il governo ha impostato la manovra sulla base di misure non strutturali perché si rinvia ai posteri gli aggiustamenti strutturali di spesa ed entrate. Ben poco rimarrà in vigore dopo il 2012. Ed a pagare sono sempre i soliti: pubblici dipendenti e pensionati, senza contare che questa volta a pagare il prezzo più alto saranno i giovani.

Infatti, come sostenuto da Tito Boeri in un articolo pubblicato sul sito "la voce.info" che in parte si riporta: "*si tratta di una manovra visibilmente improvvisata, che bada a esibire grandi numeri per offrire un quadro macro rassicurante. Le "lacrime e sangue" sono per pochi, i soliti. Chi paga davvero sono i giovani, colpiti dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego (che penalizza soprattutto chi è entrato con salari molti bassi contando sugli scatti di anzianità) oltre che dall'ennesimo rinvio della riforma degli ammortizzatori sociali. Non una, ma due mani, vengono messe nella tasche dei giovani. L'aggiustamento strutturale langue. Coerente con questa impostazione la scelta di operare sulla cassa (rinvii di spese e tagli ad erogazioni) anziché sulla competenza.*"

Da più di una settimana i giornali hanno commentato la **manovra economica** del governo per i prossimi due anni, definita spesso come "di lacrime e sangue" con un susseguirsi di indiscrezioni e di dati confusi. Confusione che il governo stesso ha contribuito ad alimentare, tant'è che diverse misure annunciate durante la conferenza stampa di presentazione della manovra – dalla soppressione di nove province ai tagli alla cultura, al blocco degli stipendi pubblici ai livelli del 2009 – sono state poi cancellate nel testo del decreto-legge presentato al Senato.

1. I veri numeri della manovra

Dalla Relazione tecnica che accompagna il testo del provvedimento emergono con chiarezza tre elementi:

1. Non è affatto una manovra incentrata solo sui tagli alla spesa; al contrario ben il 40 per cento della manovra a regime (nel 2012) è composto da maggiori entrate.

2. L'incremento delle entrate è dovuto in gran parte ai nuovi provvedimenti anti-evasione, da cui il governo si aspetta di ottenere fino a 8 miliardi di euro, in aggiunta a quanto già stimato nella Relazione previsionale e programmatica. Se si considera che l'evasione fiscale è stimata in circa 120 miliardi, il governo avrebbe potuto fare certamente molto di più.

3. Per più del 70 per cento, i tagli sono rappresentati da riduzioni lineari nelle spese dei ministeri o da semplici riduzioni dei trasferimenti agli enti locali, senza che siano state varate misure strutturali di contenimento delle spese; l'esperienza passata ci insegna che questi sono spesso tagli che rimarranno solo sulla carta.

La Relazione tecnica rivela non poche sorprese rispetto a quanto anticipato dal dibattito mediatico. Intanto, **i tagli agli enti inutili e ai costi della politica**, di cui tanto si è parlato, contano praticamente nulla in termini di riduzione della spesa, nell'ordine di qualche milione di euro. Il congelamento dei contratti nel **pubblico impiego** conta un decimo di quanto anticipato dai giornali (attorno ai 500 milioni anziché più di 5 miliardi). In effetti, il blocco scatta nel 2010 (quindi salva i tre contratti firmati quest'anno) e contempla l'erogazione della "vacanza contrattuale" per il pubblico impiego. Non è la prima volta che si congelano i contratti, spostando spese più in là, senza risparmi strutturali. In passato,

questi blocchi hanno comportato a regime addirittura incrementi di spesa perché il recupero dei rinvii è sempre molto oneroso.

Pesanti sono, invece, gli interventi su scuola e sanità. Per la prima, è soprattutto il blocco degli incrementi automatici delle retribuzioni nel triennio a determinare la riduzione della spesa. Si consideri altresì che sulla scuola peseranno notevolmente anche i tagli lineari a livello ministeriale, nonché le riduzioni dei trasferimenti alle Regioni. Per la sanità, è un complesso di riduzioni nel personale e di riclassificazione della spesa farmaceutica.

La chiusura di alcune finestre per **pensioni** di vecchiaia e anzianità comporta risparmi di circa un miliardo di euro, sperando che l'effetto annuncio non spinga molti ad anticipare l'andata in pensione.

2. Gli effetti della manovra sul PIL e l'occupazione

La manovra avrà effetti depressivi sull'economia e l'occupazione. Lo ammette anche il Governo con la Nota di aggiornamento alla Ruffo, la Relazione Unificata sull'Economia e Finanza: il decreto legge di Tremonti avrà un impatto negativo sulla crescita economica pari allo 0,5% del PIL nel triennio 2010-2012.

Per il Centro studi di Confindustria l'impatto negativo sarà invece pari a circa un punto del prodotto interno lordo.

Anche la Corte dei conti teme che la manovra correttiva possa condurre a una minore crescita, a un Pil più esile. E, quindi, a minori entrate fiscali, costringendo il Governo a nuove manovre correttive per tentare di mantenere sotto controllo i conti pubblici.

L'Istat ha confermato che il tasso di disoccupazione nel primo trimestre del 2010 è salito al 9,1% (senza calcolare i lavoratori in CIG). Dopo i 528mila posti di lavoro distrutti negli ultimi due anni, sono a rischio altri 246mila posti di lavoro.

Secondo Confindustria, la manovra piegherà il deficit al 4,1% del Pil nel 2011 dal 5,1% del 2010; ma il debito pubblico arriverà a sfiorare il 119 per cento. Confindustria ha calcolato in 124 miliardi di euro l'ammontare dell'evasione fiscale, una cifra che risulta 5 volte superiore alla manovra correttiva impostata da Tremonti.

Il cuore della manovra è tutta nel blocco delle retribuzioni del pubblico impiego, nel taglio dei fondi ai Comuni e alle Regioni (complessivamente quasi 13 miliardi di euro) e nel rinvio del pensionamento, per la chiusura delle finestre, che frutterà altri 6,5 miliardi.

Pagano il conto i ceti popolari, brindano speculatori ed evasori. La speculazione finanziaria ha provocato la crisi attuale, si è fatta rifinanziare e "garantire" dagli stati che recuperano con dure manovre antisociali.

3. L'Italia ed i mercati finanziari

La gravissima crisi economica globale, e la connessa crisi della zona euro, non si risolveranno attraverso tagli ai salari, alle pensioni, allo Stato sociale, all'istruzione, alla ricerca, alla cultura e ai servizi pubblici essenziali, né attraverso un aumento diretto o indiretto dei carichi fiscali sul lavoro e sulle fasce sociali più deboli.

Piuttosto, si corre il serio pericolo che l’attuazione in Italia e in Europa delle cosiddette “politiche dei sacrifici” accentui ulteriormente il profilo della crisi, determinando una maggior velocità di crescita della disoccupazione, delle insolvenze e della mortalità delle imprese, e possa a un certo punto costringere alcuni Paesi membri a uscire dalla Unione monetaria europea.

Gli operatori sui mercati finanziari stanno scommettendo sulla deflagrazione della zona euro¹. Essi prevedono che per il prolungarsi della crisi le entrate fiscali degli Stati declineranno e i ricavi di moltissime imprese e banche si ridurranno ulteriormente. Per questa via, risulterà sempre più difficile garantire il rimborso dei debiti, sia pubblici che privati.

La tab.1 riassume l’andamento degli *spread* per la UE12 (escluso il Lussemburgo) su un arco temporale che va dal 12 marzo all’11 giugno 2010. Il quadro che emerge ritrae un’Europa spaccata in due. Da un lato troviamo i PIGS, i cui rispettivi *spread* registrano, in questi tre mesi di tensione, aumenti che superano abbondantemente i 100 punti base. Dall’altro, a parte l’Italia, troviamo le rimanenti cinque economie dell’Unione – Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Olanda – il cui allontanamento rispetto alla Germania resta nell’ordine dei 30 punti base. L’Italia con uno *spread* di 148 punti base ed una variazione su base trimestrale di 70 punti, si trova in una posizione intermedia ma a pochi punti di distanza dai PIGS.

Per il nostro Paese la tabella riassume una situazione di progressivo peggioramento del grado di fiducia dei mercati nei confronti del nostro debito sovrano; sfiducia che ha toccato l’apice proprio nel corso della settimana dell’11 giugno, quanto il differenziale rispetto al bund tedesco del BTP decennale è arrivato a toccare i 180 punti base, il valore più alto da quando esiste l’euro.

Tabella 1: andamento spread dei titoli decennali rispetto al bund tedesco.

	Valori all'11 giugno		Variazione				
	Rendimento	Spread	1 sett.	2 sett.	1 mese	2 mesi	3 mesi
Austria	3,10	54	-14	-27	12	18	21
Belgio	3,36	80	-12	31	36	37	28
Finlandia	2,85	29	2	6	11	7	16
Francia	3,03	47	4	20	21	17	16
Grecia	2,56	577	4	69	34	158	270
Irlanda	8,33	269	13	48	90	120	149
Italia	5,25	148	-19	5	43	69	70
Olanda	4,04	29	-4	8	9	6	2
Portogallo	2,85	277	5	68	69	139	174
Spagna	5,33	203	1	49	81	128	134

Fonte: Thompson-Reuters.

¹ Vedi “Pigs o Piigs: dove sta l’Italia?” di Carmelo Parello in NENS.

Si distinguono in maniera chiara i paesi considerati finanziariamente “buoni” – Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Olanda –, da quelli considerati “cattivi” – PIGS più l’Italia, confermando, anche dal punto di vista finanziario, una netta dicotomia all’interno della UE12. I mercati sembrano scettici nei confronti dell’Italia.

In conclusione, per l’Italia il quadro che emerge è quello di un’economia “sorvegliata speciale”, più proiettata verso i PIGS che verso gli stati forti della UE. Con molta probabilità gran parte della fiducia futura dei mercati verso l’Italia dipenderà dalla capacità con cui il Governo sarà in grado di mantenere gli impegni presi in sede di manovra correttiva in tema di evasione fiscale e mantenimento del gettito. Certo un maggiore impegno sul fronte della crescita economica sarebbe stato più che bene accetto da parte degli investitori, se non altro perché avrebbe contribuito a segnalare in maniera inoppugnabile la volontà di intraprendere quelle riforme economiche – liberalizzazioni, flessibilizzazione del mercato dei prodotti, incentivazione della ricerca, ecc. – che tanti indicano come cruciali per il futuro del Paese.

4. Gli effetti della manovra sul pubblico impiego

Si è già detto che uno dei principali interventi correttivi delle principali voci di spesa contenuta nella manovra riguarda il pubblico impiego. Nel complesso, la Relazione Tecnica stima nel 2011 un risparmio pari a 1,7 miliardi di euro, mentre per gli anni 2012 e 2013 si prevedono economie di spesa rispettivamente di 4,3 miliardi e di 5,3 miliardi.

Sanita' - Tra le misure adottate con la manovra, si segnalano quelle che riguardano la Sanità, i cui effetti sono valutati pari a 246 milioni nel 2011 e 628 milioni per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013 (art. 9, comma 16). Esse derivano principalmente dalla sospensione delle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale, dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato e dalla rideterminazione delle risorse per i rinnovi contrattuali.

Per quanto riguarda le amministrazioni centrali, il blocco del turn-over porta a un risparmio di spesa crescente pari a 4,3 milioni nel 2011, 33,4 milioni nel 2012 e 118,5 milioni nel 2013 (art. 9, commi 5-12).

Scuola - Per il comparto Scuola, le economie di spesa stimate ammontano a 175 milioni per il 2011, a 329 milioni per il 2012 e a 494,5 milioni per il 2013, connessi con l'esclusione del triennio 2010-2012 ai fini della maturazione dei passaggi stipendiali (art. 9, comma 23).

Difesa - Per quanto riguarda la Difesa, dal riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente si prevedono economie di spesa pari a 421 milioni nel 2011, con risparmi limitati al solo 2011 (art. 9 comma 30). Ulteriori contenimenti di spesa, si ottengono dalla riduzione dell’indennità d’impiego operativa per i reparti di campagna, con un risparmio di spesa pari a 20 milioni nel 2011 e a 19,6 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (art 9, comma 32).

Tra le altre misure, un contributo specifico viene dalla revisione dell’istituto dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego, che porta ad un risparmio nel 2011 di 400 milioni e nel 2012 di 240 milioni (art. 12, commi 7-9), sebbene evidenzi un effetto peggiorativo sui saldi per il 2010 pari a 100 milioni di euro.

Economie di spesa pari a 47,9 milioni nel 2011, 87 milioni nel 2012 e 139 milioni nel 2013 sono altresì connesse con la previsione che le amministrazioni e gli enti pubblici diversi dall’ amministrazione statale rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale 2010-2012 nelle misure corrispondenti a quelle stabilite per il personale statale contrattualizzato (art. 9, comma 20).

La **limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato e delle collaborazioni** produce, infine, risparmi di spesa pari a 54,7 milioni nel 2011 e a 51,5 milioni per ciascun esercizio 2012 e 2013 (art. 9, comma 27); la riduzione dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro annui lordi comporta risparmi di spesa pari a 24,7 milioni nel 2011 e 23,4 milioni per ciascun degli esercizi 2012 e 2013 (art. 9, comma 2).

La gran parte delle misure elencate ha una vigenza riferita al solo triennio 2011-2013. Gli effetti di risparmio sembrerebbero quindi esaurirsi negli anni successivi al periodo di previsione. Il Governo pertanto avrebbe dovuto integrare la relazione tecnica con una valutazione degli effetti finanziari delle misure adottate che si estenda agli anni successivi al 2013.

5. Regioni ed altri enti territoriali

La parte del leone dei tagli la subiscono ancora una volta **Regioni e altri enti territoriali**, chiamati a contribuire, a regime, per 8,5 miliardi di euro, oltre il 60 per cento della riduzione prevista nella spesa. Per le Regioni si tratta del sostanziale annullamento dei trasferimenti per il finanziamento delle funzioni devolute con le leggi Bassanini nel 1997; per comuni e province, di un taglio ai trasferimenti dell'ordine del 20 per cento del totale. Come questi enti territoriali potranno gestire riduzioni così imponenti non è chiaro.

6. La riduzione del 10% per i ministeri

A pagare il prezzo più alto dei tagli lineari sui budget dei ministeri (il 10% annuo per il prossimo biennio) sono le politiche per lo sviluppo economico, le attività di pianificazione e controllo delle principali reti di trasporto nazionali e locali e i fondi di riserva, tradizionalmente destinati all'acquisto di beni e servizi.

Nel leggere analiticamente l'allegato 1 del decreto-legge, riferito alle riduzioni da apportare alle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa di ciascun Ministero in seguito alla riduzione lineare del 10% operata dalla manovra, si scopre che una riduzione importante di stanziamenti, pari a 159,9 milioni di euro, riguarda la missione numero 29 del Ministero dell'economia e delle finanze che riguarda il finanziamento di attività cruciali come la programmazione della politica fiscale, l'attività di contrasto all'evasione e l'analisi del debito pubblico. Uno strano atteggiamento quello del governo che, a parole, dice di voler contrastare con tutte le sue forze l'evasione fiscale e poi taglia i fondi per finanziare proprio questo tipo di interventi.

La manovra contempla una riduzione di spesa pari a 2,4 miliardi nel 2011 e a 2,2 miliardi nel 2012, aggiungendo ai tagli imposti da norme previgenti, 590 milioni nel primo anno e 570 milioni nel secondo. Con effetti curiosi: ad esempio, nelle prime tre Missioni, oltre il 90% dei tagli è frutto di leggi già in vigore e lo stesso discorso vale per altre missioni che formano il bilancio dello Stato come le infrastrutture e la logistica o le politiche per la competitività.

La riduzione del 10% delle spese rimodulabili ha invece un effetto più forte, e nuovo, in Missioni come la difesa e la sicurezza del territorio, l'ordine pubblico, la giustizia, i servizi generali per la pubblica amministrazione e, appunto, la missione di coordinamento e sviluppo delle politiche fiscali e di bilancio che nel 2011 passa da 10,2 milioni di tagli già previsti a 159,9 milioni, un balzo del 1500% che viene confermato anche nel 2012, quando il nuovo taglio sarà di 142 milioni (di cui solo 10 milioni già previsti in passato).

Una Missione strategica per l'elaborazione delle politiche fiscali, il coordinamento e monitoraggio del sistema tributario, così come per l'analisi dei conti pubblici e del patto di stabilità interno, nonché della lotta all'evasione, all'usura e al riciclaggio. Un taglio di risorse che comunque non dovrebbe "spuntare" le armi del fisco visto che con la stessa manovra si rilancia la lotta all'evasione e al riciclaggio con l'ambizioso obiettivo di incassare non meno di 9,4 miliardi di euro.

La manovra non inciderà con questi tagli lineari, prevedendone espressamente l'esclusione, le risorse destinate alle università, all'informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille. Come ha spiegato lo stesso Ministro Tremonti, varata la manovra correttiva toccherà poi ai singoli ministeri impostare le proprie "finanziarie": in vista della prossima legge di bilancio, infatti, i titolari dei vari dicasteri potranno disporre con la più ampia flessibilità le necessarie compensazioni tra programmi e missioni per confermare l'obiettivo del 10% senza rinunciare alle politiche ritenute strategiche. Fermo restando, ovviamente, il divieto insuperabile di utilizzo di stanziamenti in conto capitale per coprire nuova spesa corrente e il vincolo dell'invarianza degli effetti sui saldi da finanziare.

A completare la stretta sulla Pubblica amministrazione centrale il decreto-legge dispone poi una sfolta di 60 milioni al budget della Presidenza del Consiglio e impone l'ottimizzazione delle spese per beni e servizi: il budget verrà ridotto del 3% nel 2012 e del 5% a partire dal 2013 (rispetto a quanto speso nel 2009). La relazione tecnica che accompagna la manovra rinvia a una verifica a consuntivo sugli effettivi risparmi che genererà questa misura e ricorda quali sono invece le sanzioni previste per le amministrazioni inadempienti: una ulteriore riduzione del 10% delle spese in caso di mancata elaborazione e comunicazione alla ragioneria di un piano dei tagli sugli acquisti e un successivo taglio dell'8% rispetto al budget del 2009.

7. Entrate e spese

In particolare, quanto alla composizione della manovra, i risultati sui saldi scontano la combinazione di minori e maggiori spese. Il Decreto Legge riporta minori spese a partire dal 2011, con una riduzione, a regime, del Saldo netto da finanziare (SNF) pari a 15.279 milioni e dell'Indebitamento Netto pari a 16.962 milioni. I settori che concorrono maggiormente alla formazione di questi risultati sono il pubblico impiego (che a regime contribuiscono alla riduzione del SNF per 4.158 milioni e dell'Indebitamento Netto per 5.308 milioni), le amministrazioni centrali (che attraverso i tagli lineari previsti per le spese rimodulabili assicurano a regime una riduzione del SNF pari a 2.405 milioni e dell'Indebitamento Netto pari a 2.710 milioni) e gli enti territoriali (per i quali è prevista una riduzione dei trasferimenti statali che, dal lato del Bilancio dello Stato, consente una riduzione del SNF per un ammontare di 7.500 milioni di euro a regime).

A queste si contrappongono le maggiori spese previste dal Decreto Legge che, a regime, provocano un impatto, sia sul SNF che sull'Indebitamento, pari a 470 milioni. Rientrano in questo aggregato i fondi destinati a Roma Capitale (che peggiorano sia il SNF che l'Indebitamento Netto per un ammontare di 300 milioni in ciascuno degli anni compresi tra il 2011 e il 2013) e la destinazione di una quota delle risorse derivanti dalle minori spese o maggiori entrate conseguenti il decreto al Fondo Ispe, con un impatto sul SNF e sull'indebitamento stimato in 1.700 milioni nel 2011 e 250 milioni nel 2012.

Nella parte relativa alle **entrate**, la manovra prevede un impatto complessivo sulla riduzione del SNF pari a 848 milioni di euro nel 2010, a 5.517 milioni di euro nel 2011, a 11.047 milioni di euro nel 2012 e a 9.159 milioni di euro nel 2013 mentre sull'indebitamento netto è pari a 693 milioni di euro nel 2010, a 4.095 milioni di euro nel 2011, a 10.091 milioni di euro nel 2012 e a 8.003 milioni di euro nel 2013. Va sottolineato che, relativamente alle misure anti-evasione contributive e a alle entrate extratributarie, emerge una differenza tra i valori iscritti nel saldo di cassa e quelli iscritti nell'indebitamento netto.

La composizione dell'aggregato mostra che il saldo complessivo è quasi tutto composto dalle maggiori entrate, in quanto l'ammontare delle minori entrate è quasi irrilevante (18,4 milioni di euro nel 2011, 24,5 milioni di euro nel 2012 e 32,5 milioni di euro nel 2013).

Di fatto, per le **entrate**, i 10 miliardi in più a regime, sono recuperati mediante la lotta all'**evasione**. Che ci sia tanto da recuperare su questo fronte è indubbio. Il problema è che è impossibile stimare con precisione il valore delle misure di contrasto, tant'è che nella passata legislatura il governo aveva avuto la buona creanza di non inserire le stime nella manovra, considerandole semmai, a consuntivo, come sorprese positive. I numeri su cui conta questa manovra sono, invece, imponenti. Quasi 8 miliardi verrebbero dal recupero dell'evasione. Si noti che tutto questo avviene in aggiunta al recupero di evasione già contemplato nello scenario tendenziale della Relazione unificata sull'economia e la finanza e che in questa legislatura il governo ha già varato un **condono** (lo scudo fiscale) e, per ammissione dello stesso ministro dell'Economia, si accinge a vararne un altro sulle dichiarazioni al catasto. Probabilmente verrà anche questa volta presentato dalla maggioranza in Parlamento anziché dall'esecutivo. Ma non per questo renderà più credibili le misure di contrasto all'evasione.

Accanto alle misure anti-evasive, il decreto prevede anche un **intervento mirato allo sviluppo, rappresentato dalla riduzione dell'acconto Irpef**. Questa misura garantisce un vantaggio economico per le persone fisiche dovuto al differimento del pagamento dell'acconto. Tuttavia, è bene notare come il minor gettito che si realizza nel 2011, pari a - 2.300 milioni di euro, viene compensato totalmente nei due anni successivi, ovvero con un incremento di gettito pari a 1.700 milioni di euro nel 2012 e pari a 600 milioni nel 2013.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alle infrastrutture si può notare come l'incremento di gettito sia attribuibile al differimento dell'avvio degli investimenti infrastrutturali autostradali previsti nelle concessioni e al pedaggiamento della rete autostradale ANAS e canoni di concessione.

8. Il monito del Governatore della Banca d'Italia

Il governatore della Banca d'Italia Draghi, nella sua relazione annuale ha evidenziato che la correzione dei conti pubblici va accompagnata con il rilancio della crescita e su questo punto cruciale il decreto-legge al nostro esame offre ben poco. Le cifre ricordate da Draghi sono ineludibili: nel biennio 2008-2009 il PIL è calato di 6 punti e mezzo, la metà della crescita dei dieci anni precedenti; calano i redditi, i consumi, le esportazioni. Cresce la disoccupazione dei giovani; calano i salari iniziali, crollano le nuove assunzioni, quasi sempre precarie e la stagnazione distrugge capitale umano, soprattutto tra i giovani.

A fronte di una situazione tanto drammatica, i tagli del governo si concentrano sui costi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e ciò proprio quando è necessario aumentare la produttività della pubblica amministrazione.

Nella situazione presente **i costi dell'evasione fiscale e della corruzione** divengono ancor più insopportabili. In particolare, il 30% della base imponibile dell'IVA viene regolarmente evaso, per oltre 30 miliardi di euro l'anno, cifra che sale vertiginosamente (oltre i 100 miliardi) se si aggiunge l'evasione di altre imposte come Irpef o Irap. Se tutti pagassero le tasse, non ci sarebbe alcun bisogno di manovre come questa; *"l'evasione fiscale è un freno alla crescita perchè richiede tasse più elevate per chi le paga e riduce le risorse alle politiche sociali."* A pronunciare queste parole non è un leader di estrema sinistra, bensì il governatore della Banca d'Italia il quale ha lanciato l'allarme sulla "**macelleria sociale**" a cui assistiamo commentando il taglio di oltre un miliardo e mezzo nel prossimo biennio al Servizio sanitario nazionale, che rappresenta un pezzo, e non il solo di questa "macelleria". Fra le vittime della "macelleria sociale" che affligge il Paese, non dimentichiamo il paesaggio, uno dei più preziosi beni comuni di cui dispone l'Italia che con questa manovra, e con altre leggi di questa maggioranza, viene consegnato al

saccheggio d'ogni sorta, cancellando il Codice dei Beni culturali con norme anticostituzionali sul silenzio-assenso, rimaste tali e quali nella versione definitiva del decreto-legge.

Non dimentichiamo infine il **Mezzogiorno** che la manovra del governo (all'articolo 43) consegna legato mani e piedi alla condizione derogatoria di "zona a burocrazia zero" dove non esiste più la pubblica amministrazione, e i provvedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte con riferimento a qualsivoglia iniziativa produttiva vengono decise ad arbitrio di un Commissario di governo (e non più dei prefetti, come invece figurava nelle prime bozze della manovra). Sarà questo il modo escogitato dal governo per combattere la camorra e la 'ndrangheta? E se i 15 miliardi di tagli (nel biennio) imposti a Regioni ed enti locali sono fatti "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica", come recita l'articolo 14, come mai la "burocrazia zero" riguarda solo la metà dell'Italia? Saranno i Commissari di governo a risolvere l'annosa questione meridionale imbavagliando le procedure di legge dell'amministrazione ordinaria? Secondo noi il taglio alle risorse delle Regioni e degli enti locali (le quali possono rimediarsi svendendo il territorio, promuovendo condoni edilizi ed altre misure derogatorie) è l'anticamera di un federalismo spendaccione il contrario di un'unità nazionale che sarebbe auspicabile perseguire progettandone il rafforzamento e garantendone la vitalità.

L'Italia più competitiva che il Governatore Draghi ha disegnato richiede una pubblica amministrazione più efficiente, confortata da nuove assunzioni di giovani scelti per competenza e per merito; richiede la lotta senza quartiere alle mafie e ai loro complici, agli evasori e a chi vi cerca serbatoi elettorali. Richiede di capovolgere la "macelleria sociale" mediante una politica di investimenti sulle nuove generazioni, sulla scuola, sull'università e la ricerca.

9. La Contromanovra proposta dall'IDV

Le nostre proposte intendono non solo contribuire alla riduzione del debito ma soprattutto promuovere lo sviluppo e sostenere le fasce più deboli. Proponiamo una manovra biennale di più di 65 miliardi di euro di cui 33 miliardi dedicati alla riduzione del deficit e 32 miliardi allo sviluppo, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale a lavoratori e piccole e medie imprese.

Il rischio vero è che le manovre contemporanee dei paesi dell'eurogruppo per centinaia di miliardi di tagli e di aumenti di imposte abbiano un forte impatto depressivo, inducendo una deflazione delle economie europee che renderebbe vano ogni intervento di riduzione ragionieristica dei deficit dei bilanci pubblici nazionali.

Proponiamo di intervenire con misure su scala continentale e sul piano nazionale.

I tagli devono essere, inoltre, accompagnati da riforme strutturali, dal fisco al welfare, per rilanciare la crescita, ridurre stabilmente il deficit dei conti pubblici ed ottenere il consenso delle popolazioni, consenso senza il quale ogni manovra rischierebbe di essere vanificata dalle resistenze di ampi settori di cittadini.

Emerge l'esigenza di una diversa politica economica che risponda alla crisi attuale rilanciando la domanda interna, la nostra capacità di competere sui nuovi mercati internazionali dei paesi emergenti con la qualità dei nostri prodotti, che accompagni il nostro sistema produttivo verso la *green economy*, o per meglio dire verso una riconversione ecologica del nostro modello di sviluppo e della nostra società.

Siamo per la modernizzazione ecologica dell'economia tramite la riconversione dell'insieme delle attività produttive e dei servizi, riconversione che può essere l'occasione per centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro qualificati nelle energie rinnovabili, nell'edilizia, nei trasporti, in agricoltura, nella manutenzione, nel rifornimento dei materiali, nella riparazione, nel riciclaggio, nel commercio locale, nella ricerca e nell'innovazione o nella protezione degli ecosistemi.

- 1) **addizionale dello 7,5% sui capitali regolarizzati tramite lo scudo fiscale** (l'imposta complessiva (5% + 7,5% = 12,5%) diverrebbe pari al 12,5%, cioè all'aliquota dell'imposta sostitutiva applicata alle rendite finanziarie, ad esempio ai titoli di stato (**7,5 miliardi di euro**);
- 2) **ripristino delle norme di contrasto all'evasione fiscale** introdotte dal Governo Prodi e soppresse dall'attuale Governo e **misure contro l'elusione/evasione delle società (1.600 milioni l'anno)**;
- 3) introduzione della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche ed anche delle società di capitale minori (**nuovo redditometro a riscossione immediata**) e rettifica delle dichiarazioni pregresse, nonché misure di contrasto all'elusione tramite le società di comodo e dell'Ires (**3 miliardi l'anno**);
- 4) **recupero immediato delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito al condono fiscale 2003-2004** e che non hanno pagato tutte le rate secondo quanto denunciato dalla Corte dei conti (**3 miliardi**);
- 5) tassazione con **l'aliquota del 20 per cento delle plusvalenze finanziarie speculative** con l'esclusione dei rendimenti dei titoli di Stato (**1 miliardo l'anno**);
- 6) **reintrodurre l'Ici** sulle case di lusso (**1,7 miliardi l'anno**);
- 7) **Remunerazioni legate ai risultati dei manager (stock option) tassate** in aggiunta allo stipendio annuale;
- 8) mettere **all'asta le frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre**, come hanno fatto altri paesi (Usa, Gran Bretagna, Germania, Francia). La relativa asta in Germania, ad esempio, si è conclusa con un incasso di 4,5 miliardi di euro e si presuppone che lo stesso possa succedere in Italia, dove invece le frequenze vengono regalate (**3 miliardi**);
- 9) per le banche riduzione quota di **deducibilità** per le sofferenze creditizie dallo 0,30 allo 0,20% (**250 milioni l'anno**);

ecc.

B) Tagli ai costi della politica

- 10) **soppressione parziale di province** in attesa dell'eliminazione nella Costituzione dell'istituzione "Provincia" (**3 miliardi l'anno**); **abolizione del CNEL** con legge Costituzionale;
- 11) **eliminazione del vitalizio per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali** con il trasferimento dei contributi versati all'ente previdenziale di riferimento, includendo in tale misura anche gli ex-parlamentari e gli ex-consiglieri regionali, ed altre misure di riduzione dei costi della politica (**1.100 milioni l'anno**);
- 12) **blocco immediato delle auto blu**, salvo 10 per la Presidenza del consiglio, per ogni ministero con portafoglio, per i Comuni con più di 1 milione di abitanti, 5 per i Ministeri senza portafoglio, per i Comuni con più di 500 mila abitanti, per le Regioni, 2 per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per le Province Autonome, 1 per i comuni con più di 100 mila abitanti e le province. (**5 miliardi l'anno**);
- 13) **nuove regole per gli appalti** e per l'intervento della Protezione civile nonché per combattere la corruzione;

C) Tagli alla spesa pubblica

14) una **riduzione dei consumi intermedi** delle pubbliche amministrazioni attraverso un taglio modulabile soprattutto a carico delle amministrazioni centrali ed il rafforzamento del ruolo della Consip (**5 miliardi l'anno**);

15) **riduzione da subito delle spese militari** in previsione della costituzione di un esercito europeo (**500 milioni l'anno**);

16) **soppressione dei finanziamenti previsti per il ponte sullo Stretto di Messina (1,250 miliardi)**;

17) **riduzione dei trasferimenti alle imprese ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa**, risorse da impegnare nella deduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap ed in altre misure a favore delle imprese stesse (**2,75 miliardi l'anno**);

18) **vietare l'utilizzo di alcuni strumenti finanziari speculativi come i derivati** (definiti dall'economista Warren Buffet: "armi finanziarie di distruzione di massa");

21) misure per le pubbliche amministrazioni:

- avvio del passaggio delle PP.AA. all'Open source (**250 milioni l'anno**);
- accorpamento di tutti gli enti operanti nel campo della internazionalizzazione;
- soppressione tutti gli enti inutili (lista Padoa Schioppa – 119 enti)(**750 milioni l'anno**);

D) Riduzione del carico fiscale a lavoratori e imprese e sostegno al reddito ed allo sviluppo (16 miliardi l'anno)

1. A favore dei cittadini, dei lavoratori e delle famiglie, anche al fine di sostenere la domanda interna (8,000 miliardi di euro all'anno):

a) aumenti delle detrazioni per carichi familiari (**4,400 miliardi a decorrere dal 2011**);

b) alleggerimento del carico Irpef sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione diminuendo l'imposta sulle tredicesime e attraverso il meccanismo delle detrazioni (**2,200 miliardi a decorrere dal 2011**);

c) garantire gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici (**1,400 miliardi a decorrere dal 2011**);

2. Per favorire lo sviluppo delle PMI (**8,676 miliardi all'anno**):

a) riduzione del costo del lavoro nell'imponibile Irap per le PMI (**6,000 miliardi all'anno dal 2011**);

b) per la piccola impresa e per l'artigianato, prevedere il pagamento dell'IVA al momento in cui si incassa e non in anticipo (**2,000 miliardi all'anno dal 2011**);

c) cessione dei crediti dei fornitori delle PP.AA. alla Cassa Depositi e prestiti volto a garantire il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici entro le scadenze contrattuali;

d) agevolazione fiscale per favorire la capitalizzazione delle PMI (**326 milioni l'anno**);

e) parziale defiscalizzazione degli utili reinvestiti da parte delle PMI (**350 milioni l'anno**).

11. Le misure proposte dal Governo che condividiamo (Anche perché alcune sono nostre proposte da sempre)

- 1) Intensificazione piano controlli sui falsi invalidi; **articolo 10 (commi da 1 a 4) – AS 2228**
- 2) Limitazioni all'uso delle autovetture di servizio, c.d. auto blu; **articolo 6, comma 14 – AS 2228, anche se abbiamo presentato una disposizione più radicale ed efficace;**
- 3) Riduzione del 10% per la parte eccedente gli 80mila euro del trattamento economico di ministri e sottosegretari non parlamentari; **articolo 5, comma 2 – AS 2228, anche se abbiamo presentato una disposizione più radicale ed efficace;**
- 4) Riduzione della spesa degli Organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Corte Costituzionale); **articolo 5, comma 1 – AS 2228**
- 5) Riduzione dei rimborsi ai partiti politici; **articolo 5, comma 4 – AS 2228 – anche qui la nostra proposta è più netta;**
- 6) Riduzione dei costi legati agli incarichi svolti da titolari di cariche elettive. I titolari di cariche elettive, per gli incarichi conferiti dalla Pubblica amministrazione potranno percepire solo il rimborso spesa ed il gettone di presenza non potrà superare i 30 euro; **articolo 5, comma 5 – AS 2228**
- 7) Riduzione dei compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Cnel, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; **articolo 5, comma 3 – AS 2228**
- 8) Riduzione dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici (n. 5) nonché del collegio dei revisori (n. 3); **articolo 6, comma 5 – AS 2228**
- 9) Riduzione delle spese per missioni negli apparati amministrativi, ovvero la riduzione del 50% delle spese sostenute per missioni, ad esclusione delle missioni internazionali di pace nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari; **articolo 8, comma 11 – AS 2228**
- 10) Riduzione per le pubbliche amministrazioni e per le società pubbliche delle spese per studi e consulenze, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e infine sponsorizzazioni; **articolo 6, comma 8 – AS 2228**
- 11) Riduzione del 10 % dei compensi dei componenti degli organi delle società pubbliche non quotate. **Articolo 6, comma 6 – AS 2228**
- 12) Addizionale sui redditi da stock option pari al 10 % - Articolo 33 – AS 2228, anche se proponiamo l'inserimento di tali redditi nella base imponibile dell'Irpef.

12. Le proposte IDV sul piano europeo

Occorre, infatti, agire sul piano continentale, perlomeno coinvolgendo i Paesi dell'Eurogruppo se si vuole dare una risposta reale all'attuale crisi. Pertanto proponiamo al Governo italiano di adoperarsi nelle sedi europee per i seguenti obiettivi:

- 1) introdurre una tassa sulle transazioni finanziarie (compravendita di titoli, azioni, obbligazioni, valute, e di ogni altro prodotto finanziario, ...) valida per tutti paesi dell'eurogruppo (da proporre anche al G20) tra lo 0,1 e lo 0,5 % del valore scambiato e destinare il gettito di tale imposta (circa 100 miliardi di euro l'anno) a progetti europei di grandi infrastrutture, della ricerca, di progetti di conversione ecologica del sistema produttiva ad iniziare dal settore energetico e da quello della mobilità (**ne proponiamo un'anticipazione nella nostra legislazione nazionale con un'aliquota "zero" – Vedi Titolo IV**);
- 2) dare il potere all'Ecofin di decidere forti aumenti temporanei dell'aliquota della tassa sulle transazioni finanziarie per stoppare le speculazioni sulle operazioni a breve termine ed allo scoperto;
- 3) divieto delle vendite dei titoli di stato e di altri prodotti finanziari allo scoperto e "nude" (*naked short selling*) per limitare le possibilità speculative;
- 4) costituzione di un'Agenzia di rating europea;
- 5) ridiscussione dei criteri di cui al Trattato di Maastricht mettendo tra le priorità la questione occupazionale, nonché la funzione della BCE che deve essere più orientata allo sviluppo anziché al solo controllo dell'inflazione;
- 6) armonizzazione fiscale europea ad iniziare dall'Iva;
- 7) emissioni di 1.000 miliardi di *eurobond* (il 10% del Pil europeo – proposta di Alberto Quadrio Curzio) con la garanzia delle riserve auree delle diverse banche centrali per finanziare (unitamente alla Tobin tax) progetti europei di grandi infrastrutture, della ricerca, di progetti di conversione ecologica del sistema produttiva ad iniziare dal settore energetico e da quello della mobilità;
- 8) creazione di un Fondo monetario europeo;
- 9) entrata in vigore da subito della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi (*hedge fund e private equity*);
- 10) un controllato deprezzamento dell'euro (anche per favorire le esportazioni e ridurre il valore dei debiti contratti) ed una rinegoziazione delle scadenze del debito pubblico degli stati più deboli (consolidamento) almeno nel rapporto con i grandi istituti di credito;
- 11) costituzione di un esercito europeo di pronto intervento con la riduzione delle spese militari nazionali (ad iniziare dalla Grecia);

LA CONTROMANOVRA IDV 2010

(in milioni di euro)

RISORSE	2011	2012	RIFORME	2011	2012
				PER LE FAMIGLIE	
Addizionale dello 7,5% sui capitali regolarizzati tramite scudo fiscale	7.500		Aumenti delle detrazioni per carichi familiari	4.400	4.400
Ripristino norme Governo Prodi contrasto evasione e norme contro elusione/evasione società	1.600	1.600	Restituzione fiscal drag tramite meccanismo delle detrazioni Irpef sui redditi bassi e medi da lavoro e da pensione	2.200	2.200
Determinazione sintetica reddito	3.000	3.000	Aumento risorse Fondo per l'occupazione per garantire ed estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori atipici	1.400	1.400
Recupero condono 2003	3.000		PER LE IMPRESE		
Rendite finanziarie al 20% (con esclusione dei redditi derivanti da titoli di Stato)	1.000	1.000	Riduzione del costo del lavoro nell'imponibile Irap per le PMI	6.000	6.000
Ici su case di lusso	1.700	1.700	Per la piccola impresa e per l'artigianato, prevedere	2.000	2.000

			il pagamento dell'IVA al momento in cui si incassa e non in anticipo		
Inserimento stock option nell'imponibile Irpef	10	10	Agevolazione fiscale per capitalizzazione PMI	326	326
Addizionale Ires su società del settore energetico	10	10	Parziale defiscalizzazione utili reinvestiti	350	350
Riduzione deducibilità per banche	250	250			
Soppressione Province	3.000	3.000	MANOVRA CORRETTIVA		
Blocco auto blu	5.000	5.000			
Soppressione enti inutili	750	750			
Maggiori controlli sulle pensioni di invalidità	80	160			
Eliminazione vitalizio parlamentari naz.li e regionali e riduzione costi politica	1.100	1.100			
Riduzione consumi intermedi PA e riduzioni spese per PP.AA.	5.000	5.000			
Riduzione dei trasferimenti alle imprese	2.750	2.750			

Soppressione finanziamenti Ponte Messina	1.250				
Passaggio PP.AA. all'Open source	250	250			
Riduzione spese militari	500	500			
Imposta spot televisioni nazionali	76	76			
Asta per frequenze digitali	3.000		A riduzione dei saldi dei conti pubblici	24.150	9.480
TOTALI	40.826	26.156	TOTALI	40.826	26.156

LA NOSTRA PROPOSTA È DIVISA IN QUATTRO TITOLI (RISANAMENTO, EQUITÀ, CRESCITA, TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE).

A. Il primo titolo prevede innanzitutto delle norme per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva.

Redditometro

Uno dei perni della nostra proposta sarà un nuovo redditometro che avrà tuttavia efficacia immediata per la riscossione delle imposte o maggiori imposte che emergeranno dalla sua applicazione.

L'attuale redditometro aveva esclusivamente effetto di controllo a posteriori ed essendo applicato parzialmente di fatto ha avuto scarso utilizzo e scarsa efficacia anche perché i vari condoni fiscali che si sono succeduti lo hanno reso pressoché inutile. Ciononostante nel 2009 ha permesso di all'Agenzia delle Entrate di scovare circa 20mila falsi poveri e accertato maggiori imposte per circa 300 milioni di euro.

Anche il governo annuncia un nuovo redditometro, ma sempre con lo scopo di controllo a posteriori.

Il redditometro del futuro non guarderà più al solo possesso di beni o investimenti ma dovrà misurare la reale capacità di spesa del contribuente in relazione al reddito dichiarato al fisco. Dirà addio ai coefficienti e soprattutto dovrà essere uno strumento semplice, alla portata di qualunque contribuente.

A differenza del redditometro attuale, che fa riferimento a pochi elementi significativi di capacità contributiva, alcuni dei quali anche obsoleti: «Il nuovo redditometro dovrà poggiare su una base di elementi da considerare molto più vasta rispetto ai 6/7 attuali. Parliamo di due-tre volte di più, e sarà basata su una metodologia statistico-matematica che cercherà le relazioni esistenti tra questa enorme massa di elementi e la capacità reddituale del soggetto».

Ecco, allora, che il redditometro diventa cruciale per fornire indizi importanti sulla "coerenza" dei redditi personali dichiarati a valle da questi e altri contribuenti, visto che non mira a individuare l'origine delle loro entrate (come fanno invece gli studi di settore), ma piuttosto a pesare i guadagni ufficiali con le "manifestazioni di ricchezza", che in genere non vengono nascoste.

La norma che ammette l'uso di questo strumento è l'articolo 38, comma 4, del Dpr 600/73, che prevede disposizioni sulle rettifiche delle dichiarazioni delle persone fisiche. Il decreto stabilisce che l'ufficio può, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare il reddito complessivo del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Secondo la nostra proposta il redditometro determinerebbe una presunzione legale, che comporta l'onere della prova contraria in capo al contribuente, ma che consentirebbe fin da subito l'iscrizione a ruolo e la conseguente riscossione delle maggiori imposte così accertate.

Rispetto agli attuali indicatori (possesso di automobili, immobili, barche, e così via) entreranno nella partita "valori" nuovi, come le scuole private per i figli, le vacanze in località di lusso, la frequentazione di centri benessere e così via, elementi di cui si va arricchendo la banca dati dell'Agenzia delle Entrate.

Vi è poi un grande numero di società che dichiarano redditi negativi o molto bassi. Ebbene in molti casi sono in possesso di beni di lusso come automobili di grande cilindrata, ville, immobili. Vogliamo estendere il redditometro anche a queste società imponendo loro di pagare le stesse tasse richieste alle persone fisiche.

Secondo il recente studio di Contribuenti.it, elaborato su dati provvisori del Ministero delle Finanze che fa riferimento alle dichiarazioni fiscali presentate nel 2009, è emerso che la metà degli italiani dichiara non oltre 15.000 euro annui e circa due terzi non più di 20.000 euro; di contro, solo l'1% che dichiara oltre 100 mila euro e lo 0,2% più di 200mila euro. Nello stesso periodo in Italia, venivano immatricolate 206mila automobili di lusso dal prezzo medio di 103mila euro (comprese 620 Ferrari e 151 Lamborghini). E invece, solo 76mila italiani (lo 0,18% dei 41.066.588 contribuenti) hanno dichiarato al fisco un importo simile!

Siamo facendo i necessari calcoli ma siamo convinti che in questo modo riusciremmo a far incamerare immediatamente alle casse dello Stato parecchi miliardi di euro!

Maggiori entrate:

E' prevedibile che essendo pari a oltre 21 miliardi di euro il totale dei versamenti in autotassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativo all'anno 2009 si può prevedere un incremento di almeno il 15 % dei detti versamenti per un maggior gettito pari a 3,15 miliardi di euro.

Limiti all'elusione della base imponibile Ires

Proponiamo, riprendendo in parte delle proposte di Tremonti, misure di contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese "apri e chiudi" (art. 23 – AS 2228) e delle imprese in perdita "sistematica" (Art. 24 – AS 2228)

a) L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso (autovetture di potenza fiscale uguale o superiore a 21 CV) od aerei per il trasporto di persone o di natanti di lusso, qualora non inerenti all'attività precipua della società, come nel caso di società di autonoleggio o di trasporto aereo, non può essere inferiore ad un terzo del valore complessivo di mercato di tali veicoli, aerei o natanti di lusso.

b) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 24 del DI n. 78 (AS 2228) proponiamo la soppressione del comma 35 dell'articolo 1 della Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007).

Tale comma reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 1, del TUIR finalizzata a precisare il trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'articolo 90, comma 1, del TUIR dispone che i redditi degli immobili, diversi da quelli strumentali o dai c.d. beni merce, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Il comma 2 del medesimo articolo 90 introduce una norma di indeducibilità assoluta ai sensi della quale non possono essere dedotte le spese e i costi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1.

Viene precisato che gli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per l'acquisto di beni non strumentali non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili ai sensi dell'articolo 90, comma 2, TUIR e, pertanto, sono deducibili ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale.

Sono da considerarsi indeducibili, in quanto rientrano nell'ambito dell'articolo 90, comma 2 del TUIR, gli interessi di finanziamento relativi alla gestione di detti immobili.

Sopprimendo tale comma questi interessi passivi ritornano indeducibili.

c) *Contrasto al fenomeno delle imprese «apri e chiudi»* – La norma in esame ha l'evidente intento di concentrare una specifica azione di vigilanza fiscale su una categoria di contribuenti a particolare rischio di frode o evasione fiscale, costituita dalle imprese cosiddette «apri e chiudi».

L'esperienza dei controlli fiscali conferma che tale categoria di contribuenti è a particolare rischio, soprattutto di frodi (false fatturazioni o anche frodi «carosello»).

La disposizione, quindi, prevede che dette imprese sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS con la finalità di assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

d) *Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»*

La disposizione è finalizzata a realizzare una specifica azione di vigilanza fiscale su una particolare categoria di contribuenti a ulteriore rischio di frode o evasione fiscale. Si tratta, in particolare, delle imprese che si dichiarano in perdita, ai fini delle imposte sui redditi, per più di un periodo d'imposta, per le quali il rischio di evasione è del tutto evidente, atteso che perdite reiterate contraddicono ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa. Viene peraltro esclusa la situazione in cui le perdite sono determinate da compensi erogati ad amministratori e soci, dato che in tal caso, dal punto di vista fiscale, la perdita dell'impresa è controbilanciata dai redditi dei percipienti che vengono assoggettati a tassazione con le aliquote progressive dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (tale situazione appare, infatti, a minor rischio, e non richiede, pertanto, una vigilanza sistematica).

La norma ha la finalità di intensificare l'attività di controllo su di un segmento di contribuenti assai rilevante in termini di gettito fiscale atteso, e che pertanto presenta un rischio di evasione complessiva particolarmente elevato (determinato in misura consistente, proprio per questo segmento di soggetti, dalla esposizione di perdite fiscali).

Stante la relativa concentrazione su di una platea di circa 70.000 soggetti, il miglior modo di coprire tale rischio è sicuramente quello del controllo sistematico mediante specifici piani a livello locale coordinati tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.

La previsione si pone peraltro in linea con il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate, che collima dal punto di vista operativo con quello della Guardia di finanza, e che prevede la creazione di apposite strutture specificamente dedicate ai controlli sulla platea di contribuenti in parola.

Rispristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale

L'articolo in oggetto è volto a ripristinare una serie di norme di lotta all'evasione e all'elusione fiscale -introdotte durante il Governo Prodi- ma poi abrogate nel corso dell'attuale legislatura -che consentirebbero di incassare almeno 1 miliardo di euro- e, segnatamente, le disposizioni relative:

- 1) alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore;**
- 2) alla tracciabilità dei pagamenti dei professionisti,**
- 3) all'elenco di clienti e fornitori;**
- 4) alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio;**
- 5) alle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA;**
- 6) alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.**

Analisi delle norme abrogate dal governo Berlusconi

- 1) **il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 reca l'abrogazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per ritenute fiscali.**

Il comma 8 dell'articolo 3 del Decreto Legge 97/08 abroga i commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del **D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. "decreto Bersani-Visco")**. Tali commi concernono: la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore nei contratti di appalto aventi ad oggetto le prestazioni di opere, forniture o servizi, nonché la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore nei medesimi contratti. Conseguentemente, tale disposizione dispone altresì l'abrogazione del regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 che ponevano a carico degli appaltatori una serie complessa di oneri e adempimenti, in mancanza dei quali tali soggetti sarebbero stati considerati solidalmente responsabili. Si tratta dei seguenti:

- a) in base al comma 29, l'appaltatore era liberato dalla responsabilità solidale solo dopo la verifica – acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo – che gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali di cui al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati, fossero stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore poteva sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore;
- b) il comma 30 determinava il limite massimo dell'importo dovuto a titolo di responsabilità solidale nell'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore;
- c) il comma 31 stabiliva che gli atti che dovevano essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore fossero notificati, entro il medesimo termine, anche al responsabile in solido. Per l'individuazione dei competenti uffici degli enti impositori e previdenziali si faceva comunque riferimento alla sede del subappaltatore.

Riguardo alla materia della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, è rimasto invece in vigore il comma 28 dell'articolo 35 che sancisce la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché per il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sia tenuto il subappaltatore medesimo. Tuttavia, il comma 8 del DL 97/08 sopprime, analogamente, i commi 32 e 33 del citato articolo 35, che tale responsabilità sancivano, comminando forti sanzioni pecuniarie, in mancanza di una serie di verifiche ed adempimenti a carico del committente.

Il comma 32 stabiliva infatti che il committente, prima di pagare il corrispettivo spettante all'appaltatore, dovesse chiedere a quest'ultimo l'esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione – da parte dell'appaltatore stesso – degli adempimenti, indicati al comma 28, connessi con le prestazioni di lavoro dipendente relative all'opera, alla fornitura o al servizio affidati.

Il comma 33 comminava poi una forte sanzione amministrativa pecuniaria, da 5 mila a 200 mila euro, per l'inosservanza delle suddette modalità di pagamento. Tale misura afflittiva era applicata soltanto nel caso che gli adempimenti di cui al comma 28 – connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati – non fossero stati correttamente

eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Si stabiliva che – per l'applicazione della suddetta sanzione – venissero osservate le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Si ricorda peraltro che l'articolo 29, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, e successive modificazioni, prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, in cui il committente sia anche imprenditore o datore di lavoro, questi è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

Si osserva, a tale proposito, che il comma 8 in commento ha abrogato anche il comma 34 del citato art. 35, il quale, nell'ultimo periodo, faceva salvo, da un lato, il medesimo articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, ed estendeva, dall'altro, la responsabilità solidale prevista da quest'ultima norma all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

2) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riguardano la tracciabilità dei pagamenti dei professionisti e l'elenco dei clienti e fornitori.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 32 del d.l. 112/08 ha abrogato i commi 12 e 12-*bis* dell'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 che recavano disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi degli esercenti arti e professioni. In base a tali disposizioni tali soggetti erano obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali dove far affluire affluiscono le somme derivanti dall'esercizio dell'attività e dai quali prelevare quelle utilizzate per il pagamento delle relative spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni dovevano, inoltre, essere riscossi esclusivamente con assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario, postale o elettronico, con eccezione per gli importi unitari inferiori a cento euro.

Il comma 3 dell'articolo 33 del d.l. 112/08 ha invece soppresso i commi 4-*bis* e 6 dell'articolo 8-*bis* del DPR n. 322 del 1998, recanti, rispettivamente, l'obbligo per i soggetti IVA di presentare annualmente l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture e dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta ed il relativo regime sanzionatorio, applicabile per omessa trasmissione di tali elenchi, ovvero nei casi di invio di dati incompleti o non veritieri.

3) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 riguardano la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio; le compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA e infine memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 185/08 ha abrogato i commi da 33 a 37-*ter* del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, concernenti la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese esercenti il commercio.

Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto 185/08 ha abrogato i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) relativi sulla disciplina delle compensazioni effettuate dai titolari di partita IVA ovvero quella disposizione che obbligava i titolari di partita IVA a comunicare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate l'importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione, in caso di operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro. Il contribuente doveva far inviare tale comunicazione entro il quinto giorno precedente quello in cui intende effettuare l'operazione di compensazione.

Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto 185/08 ha abrogato i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) relativi alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

B. Proponiamo inoltre, ALCUNE MISURE FISCALI, quali:

L'unificazione dell'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi da capitali

Si demanda al Governo l'adozione, entro il 31 dicembre 2010, di uno o più decreti legislativi volti al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato.

Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà a principi aventi quali finalità: la natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'aliquota unica pari al 20 per cento e con la conferma delle vigenti disposizioni che prevedono esenzioni ovvero non imponibilità di redditi diversi e di capitali; il rispetto, nell'applicazione dell'aliquota unica, dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione; l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli; la semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari; il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, attraverso

l'introduzione di tutte le modifiche necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari finanziari; l'introduzione di una adeguata disciplina transitoria volta ad escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina.

Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo in oggetto sono attese maggiori entrate per un importo non inferiore a 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

Inserimento delle Stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'Irpef

I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale

Proponiamo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la soppressione dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ripristinando a decorrere dall'anno 2011, l'ulteriore detrazione per l'Ici istituita dal Governo Prodi, per un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, non deve essere comunque superiore a 200 euro.

L'articolo 1 (*Esenzione ICI prima casa*) del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, prevede la totale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L'esclusione in oggetto non si applica alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

La minore imposta che deriva dal dettato normativo risulta pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, atteso che la legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 5) aveva già concesso agevolazioni sull'ICI prima casa per complessivi 904 milioni di euro. Pertanto l'esenzione dell'ICI comporta un minor gettito complessivo pari a 2.604 milioni di euro.

Infatti, la relazione tecnica relativa alla legge-finanziaria 2008 (articolo 1, comma 5) stima il gettito ICI relativo agli immobili adibiti ad abitazione principale, prima della modifica normativa introdotta dalla legge finanziaria stessa, pari a circa 2.665 milioni di euro; introduce una ulteriore detrazione dell'ICI per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro, escludendo da tale agevolazione le abitazioni principali con categoria A1, A8 e A9 stimando il minor gettito ICI (per la suddetta detrazione) in complessivi 904 milioni di euro.

Ne consegue che l'ammontare complessivo dell'ICI relativa all'abitazione principale, dopo l'applicazione del dettato della legge finanziaria 2008, risulta essere pari a 1.761 milioni di euro.

In base alle statistiche catastali dell'Osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, il valore imponibile potenziale ai fini ICI delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 è pari a 21.862 milioni di euro.

Una nota dell'Agenzia del territorio indirizzata al Ministero dell'interno e concernente valutazioni in materia detrazione ICI, stima che l'incidenza dell'abitazione principale sia pari al 62 per cento della base imponibile. Applicando tale coefficiente alla sola base relativa alle categorie catastali A1, A8 e A9, si perviene a una base imponibile, relativamente alle stesse adibite ad abitazione principale, pari a 13.616 milioni di euro. Applicando a tale base imponibile un'aliquota media ICI che in via prudenziale viene individuata in 0,45 per cento si perviene a una stima di ICI per abitazione principale pari a 61 milioni di euro relativamente alle categorie escluse dal provvedimento.

L'entrata in vigore della proposta normativa, quindi, comporta un ulteriore minor gettito ICI, su base annua, pari a circa -1.700 milioni di euro (-1.761 + 61).

In definitiva, come detto, l'esenzione dell'ICI prima casa comporta un minor gettito complessivo pari a 2.604 milioni di euro, di cui 1.700 milioni di euro da finanziare ulteriormente a decorrere dall'anno 2008, che vanno ad aggiungersi ai 904 milioni di euro, per ciascun anno, derivanti dalle modifiche apportate dall'ultima legge finanziaria ed iscritti in bilancio, in applicazione della predetta legge al capitolo 1321, nell'ambito della missione (3) «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» del programma (3.3) «Trasferimenti a carattere generale ad enti locali» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

	2008	2009	2010
Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 5)	-904	-904	-904
Esenzione ICI (articolo 1 decreto)	-1.700	-1.700	-1.700
TOTALE	-2.604	-2.604	-2.604

Pertanto, le maggiori entrate derivante dall'introduzione dell'Ici per le case di lusso saranno almeno pari a 1.700 milioni di euro l'anno.

Divieto quinquennale di stipulare derivati per Regioni ed Enti locali

Il divieto introdotto con legge statale a carico di regioni ed enti locali, sia pure in via temporanea, di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, non è costituzionalmente illegittimo (art. 62 – DL n. 112 del 2008).

Secondo la Corte costituzionale, infatti, il legislatore ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio, non può essere qualificata quale attività di investimento di cui all'art. 119, ultimo comma, Cost. Non si presenta, dunque, manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l'altro in via transitoria, il ricorso a tali tipologie di negoziazione avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale.

Riproponiamo tale divieto per 5 anni dall'entrata in vigore delle presente legge.

Riduzione deducibilità delle sofferenze delle banche

L'articolo da noi proposto riduce dallo 0,30 allo 0,20 per cento la quota di deducibilità delle svalutazioni dei crediti nell'esercizio degli enti creditizi e finanziari. Secondo una stima prudenziale calcolata sulla base degli effetti prodotti dalla norma di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 dal 2008 in poi, si stima che -a decorrere dal 2010. Secondo una stima prudenziale, grazie all'introduzione di questa norma è possibile **recuperare 250 milioni di euro l'anno.**

Al riguardo si rammenta che il comma 3 dell'articolo 106 del TUIR, che definisce i criteri di deducibilità ai fini IRES delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, prima delle modifiche intervenute con il decreto 112/2008 disponeva che per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano da erogazioni di credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,40 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Successivamente alle modifiche intervenute con il decreto 112/2008 (articolo 82) si è disposta :

1) la riduzione dallo 0,4% allo 0,3% della quota annua massima deducibile;

2) l'aumento da nove a diciotto anni del periodo di tempo entro il quale è deducibile l'eccedenza non deducibile nell'anno.

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori entrate	582	611	643	678	582	611	643	678	582	611	643	678

La relazione tecnica afferma che la normativa proposta, riducendo il limite di deducibilità delle svalutazioni nell'esercizio, determina un minore importo deducibile nel primo anno di applicazione, pari a circa 990 milioni di euro. Considerando un tasso di crescita prudenziale delle svalutazioni pari al 3% annuo, una aliquota media IRES del 26%, il recupero di gettito annuo per competenza ai fini IRES ascrivibile a tale misura è stimato come segue.

COMPETENZA	2008	2009	2010	2011
IRES	256	263	271	279

(milioni di euro)

La normativa proposta, inoltre, prevedendo il riporto in diciottesimi delle eccedenze ex art. 106, riduce la quota riportabile che a legislazione vigente sarebbe deducibile in noni. La modifica proposta interviene anche sui "noni pregressi" che dal 2008 saranno deducibili in diciottesimi.

La relazione afferma che dai dati rilevati dal modello Unico 2006, anno di imposta 2005, si desume che i "noni pregressi", ex art. 106, ammontano a circa 1.600 milioni di euro per il settore bancario e circa 280 milioni di euro per le assicurazioni, mentre l'eccedenza dell'anno deducibile in noni, così come desumibile dal quadro RS (rigo 57) ed incrementata dei maggiori noni prodotti dalla riduzione del limite di deducibilità dallo 0,40% allo 0,30%, è pari a circa 6.800 milioni di euro per le banche e pari a circa 380 milioni per le assicurazioni. Per effettuare la stima è stato considerato un tasso di crescita prudenziale di tali eccedenze pari al 3% annuo.

Per ciò che attiene ai "noni pregressi" è stato ipotizzato che l'importo rilevato contenga i noni dei nove anni precedenti con un nono medio pari a circa 209 milioni di euro. I nuovi "diciottesimi" sono stati stimati frazionando i noni pregressi per gli anni che vanno dall'ipotetico anno di formazione al diciottesimo anno successivo.

In maniera esemplificativa, a legislazione vigente, i "noni pregressi" dedotti nell'anno sono pari a circa 1.880 milioni di euro (1.600 milioni banche e 280 milioni di euro assicurazioni) (tab.1). A legislazione proposta tali "noni pregressi" devono essere ricalcolati singolarmente fino a

raggiungere i diciotto anni dall'anno di formazione per un importo stimato il primo anno pari a circa 628 milioni di euro (tab.2).

Tab. 1 – Noni pregressi legislazione vigente (esempio primi 4 anni)

Anno	t	t+1	t+2	t+3
Nono formato nel t-1	209	209	209	209
Nono formato nel t-2	209	209	209	209
Nono formato nel t-3	209	209	209	209
Nono formato nel t-4	209	209	209	209
Nono formato nel t-5	209	209	209	209
Nono formato nel t-6	209	209	209	209
Nono formato nel t-7	209	209	209	
Nono formato nel t-8	209	209		
Nono formato nel t-9	209			
TOTALE	1.880	1.671	1.462	1.253

(milioni di euro)

Tab. 2 – Noni pregressi legislazione variata(esempio primi 4 anni)

Anno	t	t+1	t+2	t+3
Nono formato nel t-1	104	104	104	104
Nono formato nel t-2	98	98	98	98
Nono formato nel t-3	91	91	91	91
Nono formato nel t-4	84	84	84	84

Nono formato nel t-5	75	75	75	75
Nono formato nel t-6	64	64	64	64
Nono formato nel t-7	52	52	52	52
Nono formato nel t-8	38	38	38	38
Nono formato nel t-9	21	21	21	21
TOTALE	628	628	628	628

(milioni di euro)

La relazione precisa, inoltre, che le eccedenze dell'anno, che a legislazione vigente avrebbero prodotto noni per un importo pari a circa 698 milioni di euro incrementato negli anni successivi in base al tasso di crescita, producono a legislazione variata un importo pari a circa 403 milioni di euro nel 2008.

In base alle ipotesi di cui sopra, il recupero di gettito di competenza ai fini IRES, ad una aliquota media del 26%, derivante dalla misura riguardante la modifica al numero di esercizi successivi in cui sono deducibili le eccedenze, compreso l'effetto su quelle pregresse, è stimata pari a :

COMPETENZA	2008	2009	2010	2011
IRES	326	348	372	399

(milioni di euro)

Considerando che, ai fini del calcolo dell'acconto, la normativa prevede per il 2008 l'anticipo degli effetti della norma in oggetto e scontando una percentuale di acconto del 100 per cento, in considerazione della maggiore redditività dei soggetti interessati, la relazione tecnica stima l'effetto complessivo per cassa come segue.

CASSA	2008	2009	2010	2011
IRES	582	611	643	678

(milioni di euro)

Addizionale Ires per le società operanti nel campo energetico

L'articolo proposto innalza di 0,3 punti percentuali -a decorrere dall'anno 2011-l'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico. Secondo una stima prudenziale, con questo emendamento è possibile ottenere un'entrata di **10 milioni di euro all'anno**.

Si rammenta che l'articolo 81, commi 16-18 del decreto 112/08 dispongono che l'aliquota IRES, attualmente prevista nella misura del 27,5 per cento, si applichi con una addizionale di 5,5 punti percentuali nei confronti dei soggetti che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei seguenti settori:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale;
- produzione e commercializzazione di energia elettrica.

L'addizionale si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Le norme prevedono, inoltre, il divieto per i soggetti interessati di traslare la maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. All'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è affidata l'attività di vigilanza sulla puntuale osservanza di tale divieto.

Il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica indica i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori entrate	0	1.698	849	849	0	1.698	849	849	0	1.698	849	849

La relazione tecnica utilizza, ai fini della stima del relativo maggior gettito, il modello previsionale IRES, dati Unico 2005 (anno di imposta 2004) aggiornato alla normativa recata dalla legge finanziaria 2008. In tale ambito sono stati selezionati i contribuenti rientranti nei settori in oggetto che abbiano presentato ricavi, nel periodo di imposta precedente, superiore a 25 milioni euro. Per i contribuenti non facenti parte di un consolidato nazionale è stata applicata una aliquota IRES del 33% (aliquota ordinaria IRES 27,5% + 5,5% addizionale IRES).

Per i casi di contribuenti facenti parte di un consolidato nazionale, la relazione tecnica precisa che si è proceduto nel seguente modo:

- sono stati individuati i redditi positivi apportati al consolidato (quadro GN o GC) dai partecipanti rientranti nei settori in oggetto;
- è stato valutato il peso relativo dei redditi positivi apportati da tali soggetti rispetto al totale dei redditi positivi apportati allo stesso gruppo fiscale;
- nel caso di reddito imponibile positivo del gruppo, determinato nei modi ordinari (quadro CN), è stata applicata l'addizionale IRES del 5,5% sulla quota parte del reddito imponibile positivo del gruppo riconducibile alle attività su menzionate, determinata in base a quanto indicato nel punto precedente.

Sulla base delle suddette ipotesi il recupero di gettito annuo di competenza si stima pari a circa 849 milioni di euro . In termini di cassa, in base ad una percentuale di acconto effettiva, coincidente con quella legale, pari al 100 per cento, si stimano maggiori entrate per 1.698 milioni di euro nel 2009 e di 849 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

Imposta sulla pubblicità televisiva delle reti nazionali ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali

Dopo l'aumento registrato a gennaio, il mercato della pubblicità si conferma in crescita anche a febbraio. Gli investimenti nel primo bimestre del 2010 sono cresciuti del +2,7% rispetto allo stesso periodo del 2009 arrivando a sfiorare la soglia di 1,3 mld di € di cui 720 milioni per le tv. Se togliamo il 10 per cento della pubblicità delle TV locali e minori abbiamo 640 milioni in due mesi, ed una base imponibile annua pari a circa 3.840 milioni di euro.

Gettito previsto:

$3.800 \times 2\% = 76$ milioni

Se l'aliquota fosse del 5 per cento il gettito potrebbe salire a 190 milioni ($3.800 \times 5\% = 190$ milioni)

Proponiamo inoltre che per le emittenti televisive nazionali il canone di concessione passi dall'un per cento del fatturato al 5 per cento.

Asta per l'attribuzione delle frequenze digitali

L'articolo è volto a stabilire che le procedure per l'assegnazione del dividendo digitale in Italia avvenga attraverso meccanismi che privilegino l'asta pubblica, al fine di garantire la massimizzazione dell'introito economico a favore dello Stato, nonché lo sviluppo della telecomunicazione mobile, c.d "banda larga mobile.

Entro il 2012 si completerà il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale e per allora saranno integralmente disponibili cinque frequenze impiegabili su tutto il territorio nazionale.

Le frequenze "liberate" prendono il nome di "dividendo digitale" e saranno presto messe sul mercato col fine prospettico di trarne vantaggi sociali ed economici.

Negli USA, ad esempio, ove la vendita pubblica delle frequenze è già realtà, gli incassi si aggirano attorno ai 19 miliardi di dollari.

In Europa, la vendita con incanto non è ancora aperta, ma gli Stati prevedono già di incassare ingenti somme di denaro: secondo alcune stime, quello tedesco si attende di riscuotere fino a 5 miliardi di euro, mentre il governo francese 1,4.

Le frequenze destinate all'uso in ambiente digitale sono ovviamente di grande appetibilità, stante la loro implicita duttilità.

Così la Commissione Europea prescrive un uso ottimale e coordinato del dividendo digitale, poiché in caso contrario la risorsa scarsa e quindi preziosa potrebbe non essere sfruttata con la massima efficienza, determinando gravi effetti collaterali, con servizi distribuiti a macchia di leopardo, distorsivi effetti sul mercato e disparità di trattamento a danno dei cittadini dell'Unione.

L'intenzione principe sarebbe quella di utilizzare il dividendo digitale per potenziare la banda larga mobile per tutti gli Stati dell'Unione Europea, così garantendo una trasmissione via web di alta qualità ed ampliando la scelta dei consumatori sul piano dei futuri servizi senza fili.

Un auspicio dichiarato a chiare lettere da Viviane Reding, commissario UE responsabile per la società dell'informazione e i media.

Senonché, in Italia, dove si potrebbe incassare fino a 3 miliardi di euro, l'Autorità per le comunicazioni, con la Delibera 181/2009, ha stabilito che le frequenze liberate verranno assegnate solamente a broadcaster televisivi, escludendo in tal modo gli operatori al di fuori di tale cerchia.

Il regolatore italiano ha infatti stabilito che l'assegnazione del dividendo sarà aperta solamente agli operatori di rete tv, anche già esistenti (col rischio paradossale di un potenziamento dei gruppi esistenti e di una limitazione ai nuovi entranti, in contraddizione con il senso stesso della redistribuzione del dividendo).

Inoltre, la delibera sul dividendo digitale prevede che quattro canali siano dati a Rai, quattro a Mediaset, tre a Telecom Italia, due a ReteA e uno a Europa TV. Quanto ai restanti cinque canali, alcuni dettagli portano a pensare che a Rai e Mediaset sarà assegnato un ulteriore canale a testa. Restano quindi solo tre canali su cui sarà effettuato un beauty contest limitato a operatori televisivi.

Nulla di preciso si sa a proposito delle frequenze per le 500 tv private, anche se è facile prevedere che si troveranno anche quelle prima o poi, sempre gratis o quasi.

Tale delibera danneggia sicuramente lo Stato italiano e dunque i cittadini: non porterà ad alcun incasso, salvo briciole. Danneggia lo sviluppo economico, perché non abbiamo alcuna idea di come sono stati selezionati gli operatori prescelti. Di sicuro, colpisce tutti gli operatori che non siano televisivi, perché gli operatori mobili, ad esempio, non potranno concorrere per ottenere frequenze di cui sono assetati. Di certo inficia il pluralismo, visto che Rai e Mediaset consolidano ulteriormente le loro posizioni.

Il 3 giugno scorso l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha inoltre approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive (PNAF) per il digitale terrestre.

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PIANO NAZIONALE DELLE FREQUENZE

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, relatori i Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, ha approvato oggi all'unanimità il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive (PNAF) per il digitale terrestre.

Il Piano si conforma ai principi di uso pluralistico ed efficiente delle frequenze su tutto il territorio previsti dalle norme legislative vigenti e dagli indirizzi comunitari, fornendo i criteri tecnici e metodologici per la pianificazione, nazionale e locale.

L'utilizzazione della tecnica SFN (reti a singola frequenza), che vede l'Italia all'avanguardia in Europa, permetterà di soddisfare tutte le diverse esigenze: razionalizzazione delle reti esistenti, nazionali e locali; nuove frequenze destinate alla gara per gli operatori TV; frequenze per i servizi innovativi.

Nel piano, sono identificate le frequenze delle reti televisive nazionali da utilizzare di norma in tecnica isofrequenziale. Tali reti, tra cui quelle destinate a nuovi soggetti (dividendo digitale interno), sono equivalenti tra loro, sia in termini di copertura sia in termini di coordinamento internazionale. Il Piano tiene inoltre conto degli specifici obblighi di servizio pubblico, dell'articolazione regionale di Rai 3 e dell'informazione, nonché dello sviluppo dei servizi innovativi.

Secondo quanto indicato dalla legge, il PNAF riserva oltre un terzo delle frequenze pianificabili alle emittenti televisive locali. Al fine di garantire il massimo pluralismo e di favorire un uso efficiente ed effettivo delle frequenze, la pianificazione di dettaglio avverrà attraverso la convocazione di appositi "tavoli tecnici", anche per assicurare continuità a quanto avvenuto nelle regioni che hanno già effettuato il passaggio al digitale terrestre.

Il provvedimento approvato oggi sarà dunque completato nei suoi aspetti attuativi via via che i tavoli tecnici relativi alle aree ancora da digitalizzare avranno concluso il loro lavoro.

Il Piano pone particolare attenzione alla futura utilizzazione delle frequenze che, secondo gli indirizzi comunitari, sono destinate a servizi di telecomunicazioni (dividendo digitale esterno) per servizi innovativi quali la banda larga mobile di quarta generazione. È infatti previsto, sin da ora, di mettere a disposizione di tali servizi le risorse inutilizzate (le cosiddette "white spaces"). L'azione di riorganizzazione dello spettro frequenziale dovrà essere condotta in cooperazione con il ministero dello Sviluppo Economico che ha competenza sulle modifiche del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Il Presidente dell'Agcom, Corrado Calabrò, nell'esprimere soddisfazione per la decisione assunta dal Consiglio dell'Agcom, ha dichiarato: "il Piano di assegnazione delle frequenze è un adempimento caratterizzante e fondante dell'attività dell'Agcom ed è stato adottato dopo un'approfondita consultazione che ha coinvolto tutti i soggetti interessati e a seguito di un confronto con il ministero per lo Sviluppo Economico, al quale spettano le attività di coordinamento delle frequenze in sede internazionale. L'approvazione del Piano rappresenta un passaggio ineludibile che l'Autorità, in linea con il suo ruolo istituzionale, ha portato a compimento in piena autonomia tecnica ed è dotato della necessaria flessibilità per rispondere alle esigenze attuali e ai futuri sviluppi tecnologici".

Roma, 3 giugno 2010

Tale piano delle frequenze approvato da Agcom deve rappresentare una vera e propria occasione per il nostro Paese e deve contribuire a un uso più ordinato ed efficiente di una risorsa pubblica scarsa e finora caratterizzata da una vera e propria giungla. Tutto però, come si evince anche dalla lettura del comunicato diffuso nei giorni scorsi dall'Agcom dipenderà dai passi successivi.

Bisognerà comunque:

- **Evitare che RAI Mediaste consolidino le loro posizioni di assoluta dominanza sul mercato e quindi superino il tetto di multiplex indicato dall'Unione Europea;**
- **assicurare un'effettiva apertura del mercato, assegnando con una gara seria i per i nuovi entranti;**
- **ricavare dal passaggio della tv al digitale quel dividendo a favore della banda larga come negli altri paesi europei.**

BOX: La Voce. RICCHEZZA PER ARIA

di Carlo Cambini , Antonio Sassano e Tommaso Valletti **01.06.2010**

Lo spettro delle frequenze radio è un bene di proprietà pubblica. Quando arriva nelle mani di operatori che sanno come utilizzarlo, si ottengono benefici collettivi per i cittadini, risparmi per le tasche dei consumatori e incassi per lo Stato. Non in Italia. Come mostra anche l'ultimo esempio delle reti digitali riservate da Agcom a emittenti regionali. Se solo un terzo di quello spettro venisse usato per la telefonia mobile, il governo potrebbe incassare circa 4 miliardi di euro. Gli ostacoli alla tv via cavo, concorrente agguerrito per la banda larga.

Pochi giorni fa il governo ha dato il via libera alla manovra finanziaria per il prossimo triennio. È particolarmente pesante (24-25 miliardi di euro), ma necessaria a causa dell'alto debito pubblico che il nostro paese ha sulle spalle. La manovra riguarda molte componenti del settore pubblico: dal congelamento degli stipendi per i dipendenti della Pa, alla chiusura di enti definiti inutili, al blocco del turn over, all'introduzione di nuovi pedaggi autostradali e così via. È possibile recuperare altre risorse per abbattere il nostro debito o evitare tagli eccessivi? Sembrerebbe difficile, ma una possibilità c'è e viene da una risorsa molto particolare: lo **spettro delle frequenze radio**, un bene di proprietà pubblica oggi concesso (quasi) gratuitamente a usi privati. Lo spettro ha un elevato valore e potrebbe altresì dare un impulso alla crescita della nostra economia.

LO SPETTRO DELLE OPPORTUNITÀ

È ormai un decennio che il nostro paese ha una crescita tra le più basse in Europa. Per dare un impulso alla crescita economica bisogna creare valore, offrire opportunità e possibilità di sperimentare e lanciare nuove idee e servizi. Un piccolo esempio per tutti. Un imprenditore nella zona est di Londra si è aggiudicato, dopo un'apposita gara pubblica effettuata nel maggio 2006, alcune frequenze in un'area ristretta della città per offrire un servizio destinato a utenti prevalentemente bengalesi. La società, denominata MCom, ha avuto successo e ha deciso in seguito di espandersi acquistando ulteriori blocchi di frequenze e cominciando a impensierire i giganti delle telecomunicazioni inglesi. Come è possibile promuovere esperienze di questo tipo? Come è possibile, soprattutto in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo, creare **nuove opportunità** di mercato? Una soluzione è fare in modo che risorse importanti, come lo spettro, arrivino a servizi che la collettività richiede, ritiene utili e per le quali è pertanto disposta a pagare.

La transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale della televisione terrestre costringe tutti i cittadini a cambiare decoder e antenne, ma consente di moltiplicare per sei il numero di programmi. Tutti i paesi del mondo utilizzano la **moltiplicazione di risorse** per mettere all'asta le frequenze liberate e destinarle alle telecomunicazioni mobili ("banda larga mobile"). La razionalizzazione dello spettro ha due effetti positivi (da qui il nome di dividendo digitale): uno per le casse statali che incassano il ricavato dell'asta e l'altro per il mercato che assegna fattori di produzione strategici (le frequenze) allo sviluppo di una nuova economia della rete.

Un recente studio di Thomas Hazlett e Roberto Munoz mostra che l'allocazione dello spettro ai servizi mobili in Gran Bretagna ha generato un beneficio sociale pari a circa **40 miliardi** di euro, che si aggiungono ai 34 miliardi ottenuti dalla vendita dei diritti su 140 Mhz di spettro. (1) Negli Stati Uniti gli autori mostrano che l'allocazione alla telefonia mobile di circa 60 MHz di spettro porta a un aumento del benessere collettivo quantificabile in 8,8 miliardi di euro annui, grazie alla

riduzione dei prezzi dei servizi mobili di circa l'8 per cento all'anno. Insomma, quando si riesce a fare pervenire lo spettro nelle mani di operatori che sanno come utilizzarlo, si ottengono benefici collettivi per i cittadini, risparmi per le tasche dei consumatori e in diversi casi incassi per lo Stato.

UN "TESORETTO" REGALATO

Tutti i paesi del mondo lo fanno o lo faranno, ma non l'Italia. Nel nostro paese le frequenze televisive sono state progressivamente occupate dalle emittenti nazionali e locali in modo caotico e incontrollato. Alcune sono state prese abusivamente, altre sono state vendute e comperate senza che il venditore le avesse mai acquistate dallo Stato e in assenza di un **Catasto delle frequenze** (realizzato solo nel 2007). Il canone d'uso, per chi lo paga, è pari all'1 per cento del fatturato. Molti però non pagano nulla, anzi ricevono finanziamenti per il solo fatto di trasmettere qualcosa su frequenze pubbliche.

Non solo, all'**Agcom**, che ha recentemente pianificato **tredecim reti digitali** in ogni regione per le emittenti locali, queste ultime hanno risposto di avere diritto (gratuito) a *tutte* le frequenze non utilizzate dall'emittenza nazionale. Si tratta di una richiesta che ha solo l'obiettivo di occupare una risorsa pubblica preziosa, nella speranza di venderla in futuro agli operatori di telecomunicazioni. E ha tutte le caratteristiche di una soluzione "*loose-loose*": da un lato, infatti, provoca un aumento dell'interferenza e una riduzione della qualità delle immagini per tutti, dall'altro rende impossibile la generazione di un dividendo digitale per fornire servizi televisivi che in qualche caso contribuiscono al pluralismo ma che, molto più spesso, ritrasmettono lo stesso programma in modo differito o si occupano di televendite. Quale è il **valore sociale** di questi servizi? Scarso, per non dire nullo.

Eppure queste frequenze rappresentano un vero "tesoretto" che non farebbe male alle tasche del nostro paese. Nella valutazione ci è di aiuto l'asta che si è conclusa a maggio in **Germania** per le stesse frequenze. (2) La Germania ha incassato 4,4 miliardi di euro, la maggior parte dalla vendita di 60 MHz (cinque blocchi da 2*5MHz) di spettro, in precedenza televisivo, ad alcuni operatori telefonici che hanno offerto di più. Tenendo conto della differenza tra popolazione e superficie dell'Italia e della Germania, una valutazione (molto) prudente suggerisce un valore di 40 milioni di euro per MHz in Italia. E dunque, lo spettro riservato dall'Autorità (e regalato) alle emittenti nazionali e locali vale circa 12 miliardi di euro. Se, come ha fatto la Germania e faranno anche molti altri paesi dell'Unione Europea, Francia e Gran Bretagna per esempio, solo un terzo di questo spettro venisse usato per la **telefonia mobile**, il governo potrebbe incassare valori intorno a **4 miliardi** di euro. Che non ci sembra poco dato il momento che il nostro paese sta passando. L'ennesima opportunità per fare un'operazione utile l'abbiamo avuta e persa. Come ricordato anche dall'ex ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni, il governo invece sembra più interessato a rallentare l'entrata di **Sky** nella televisione digitale, che quantomeno avrebbe l'effetto di aumentare la scarsa concorrenza che c'è nel settore. (3)

Ad aggravare la situazione si osservi che l'Italia, insieme alla Grecia, ha un altro primato: siamo gli unici paesi che hanno di fatto impedito l'entrata della **tv via cavo**, che poi si è dimostrata un concorrente agguerrito per la banda larga in tutto il mondo, visto che può offrire contemporaneamente anche servizi di telefonia a banda larga in aggiunta a quelli televisivi. Per proteggere e congelare la struttura del mercato televisivo abbiamo così fatto scelte che hanno influenzato, in peggio, una larghissima fetta del mondo delle comunicazioni elettroniche. E continuiamo a farle.

Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi

I titolari di concessioni per la coltivazione di olio e di gas in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono tenuti al pagamento di aliquote di prodotto per la coltivazione, dette «*royalties*», sulle loro produzioni.

La disciplina di tali versamenti è dettata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dalle successive modifiche introdotte al medesimo decreto.

Le *royalties* gravano per il 7 per cento sugli idrocarburi liquidi e gassosi estratti, con l'eccezione degli idrocarburi liquidi estratti in mare per i quali l'aliquota è del 4 per cento.

I versamenti sono effettuati direttamente dai concessionari con destinazioni diverse (Stato, regioni e comuni interessati dall'estrazione) a seconda della localizzazione delle produzioni, e in particolare:

- a) per le concessioni di coltivazione in terraferma (regioni a statuto ordinario): 55 per cento alla regione, 15 per cento ai comuni interessati e 30 per cento allo Stato;
- b) per le concessioni di coltivazione in mare territoriale: 55 per cento alla regione adiacente e 45 per cento allo Stato;
- c) per le concessioni di coltivazione nella piattaforma continentale: 100 per cento allo Stato.

A decorrere dal 1999, per le concessioni di coltivazione in terraferma ricadenti nelle regioni a statuto ordinario incluse nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, anche l'aliquota del 30 per cento destinata allo Stato è corrisposta alla regione (comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 625 del 1996, introdotto dalla legge 11 maggio 1999, n. 140) per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti.

Dal 2007, per effetto della modifica introdotta con l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tale disposizione si applica a tutte le concessioni ricadenti nelle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno.

Con il presente articolo si propone, al comma 1, che per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sia elevata al 50 per cento.

Si rileva al riguardo che con la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, era previsto (articolo 22) che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere la percentuale del 22 per cento. Successivamente, con legge 21 luglio 1967, n. 613 (articoli 33 e 66), le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9 per cento. Da ultimo, la percentuale delle *royalties* fu ulteriormente ridotta al 7 per cento (e al 4 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare) con il citato articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Ad ogni modo, attualmente non si conoscono le motivazioni politiche, economiche, sociali, strategiche che hanno indotto il Governo ed il Parlamento italiani a stabilire, a carico dei titolari delle concessioni di coltivazione, le quote percentuali più basse al mondo da corrispondere allo Stato per le attività estrattive di petrolio. In Libia, ad esempio, la percentuale corrisposta è dell'85 per cento, in Indonesia dell'83 per cento, in Russia dell'80 per cento, in Alaska del 60 per cento, in Venezuela dell'85 per cento, in Norvegia dell'80 per cento, in Gran Bretagna e in Canada del 50 per cento.

Al comma 2 si prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009, per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come elevato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, sia corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Rimane ferma la disposizione secondo cui alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno sia corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato. Infine, si dispone (comma 3) che nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale sia ripartita nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.

Al comma 4 si prevede che, per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009, il valore dell'aliquota per ciascuna coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia calcolato ai sensi dell'articolo 1 e che, nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

Al comma 5, relativo alla destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale, si prevede che per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2009 il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come elevato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge, quando risulti relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale sia per il 60 per cento corrisposto alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la predetta quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Al comma 6 si dispone che, al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto dovrà inoltre definire anche le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

Il comma 7 prevede che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sia istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Tale Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui all'articolo 1, di spettanza dello Stato. Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico si prevede che siano periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo in oggetto, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

C. RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali ed i consiglieri regionali

Nonostante la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un "costo funzionale intrinseco", in esse si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della "classe dei politici" una riprovevole "casta degli eletti". Per questo, con il presente articolo, si disciplina la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati e per i senatori, nonché per i Consiglieri regionali.

Essendo, tuttavia, le Regioni a detenere la potestà legislativa e regolamentare in materia, un comma dell'articolo determina una riduzione - pari ai mancati risparmi - dei trasferimenti ordinari Stato-Regioni - nel caso in cui non provvedano ad abolire i vitalizi.

Si prevede, altresì, la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato: retaggi di casta, senza alcun senso cogente.

Rimborsi elettorali

L'articolo introduce limiti ai rimborsi elettorali, prevedendo che essi debbano essere parametrati in relazione al numero degli elettori che effettivamente hanno esercitato il diritto di voto; inoltre, si dispone l'interruzione dell'erogazione dei rimborsi elettorali in caso di scioglimento anticipato delle Camere.

Proponiamo, inoltre, di ridurre della metà il rimborso elettorale calcolato per cittadino iscritto nelle liste elettorali della Camera (che si applica, per via del richiamo diretto, anche al Senato). Si segnala che con l'introduzione della Circoscrizione Estero sono stati aumentati dell'1,5% i rimborsi elettorali, al fine di ricompenderci le spese per quella circoscrizione.

Limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici

Questo articolo vuole eliminare una di queste situazioni di privilegio dei partiti politici rispetto ad altri soggetti, come ad esempio le organizzazioni non lucrative (ONLUS), nonché le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che gestiscono iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi non appartenenti all'OCSE. La vigente disciplina in materia di detrazioni a fini IRPEF delle erogazioni liberali prevede infatti, per tali soggetti, un limite massimo oltre il quale l'atto di liberalità non sortisce più vantaggi fiscali, limite estremamente più basso di quello attualmente previsto per le erogazioni in favore dei partiti. Sembra difficilmente sostenibile la *ratio* di una norma che favorisca di più le donazioni ad un partito rispetto a quelle ad associazioni caritatevoli o che svolgono significative attività di ricerca applicata in campo medico.

Riorganizzazione delle indennità dei parlamentari

L'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente "contabile", ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della contingente vita economica del Paese.

Appare, pertanto, assolutamente necessario incidere significativamente - non sottovalutando anche il suo carattere simbolico - sull'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale.

È disposto che le indennità dei parlamentari siano riorganizzate in maniera più organica; pertanto, si specificano in maniera puntuale tutte le voci dell'indennità complessiva dei parlamentari, nonché le competenze dell'Ufficio di Presidenza per l'assistenza sanitaria, l'assegno di fine mandato, il vitalizio e l'indennità di funzione.

È poi disposto che le spese rimborsate siano quelle sostenute per viaggi e soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato (oltre a quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dai luoghi di residenza - comma 3), e che tutte le spese dei parlamentari siano effettivamente documentate (comma 4).

Poiché, tuttavia, si tratta di un'elencazione tassativa, dalla stessa rimangono esclusi altri emolumenti attualmente erogati ai parlamentari. Oltre al rimborso per le spese telefoniche, i parlamentari perderebbero infatti le tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Attualmente, la diaria per le spese di soggiorno viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965. La diaria ammonta per i Deputati a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico. È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Proponiamo che la misura della diaria sia pari a 2.000 euro mensili (comma 5).

Attraverso una modifica della legge che affida all'Ufficio di presidenza la facoltà di decidere sui requisiti necessari per dichiarare le "presenze" del parlamentare, si specifica direttamente per legge (comma 6) che sia considerato presente il parlamentare che ha partecipato almeno al 60% delle votazioni nel corso della giornata (e non più il 30%, com'è attualmente stabilito da una delibera dell'ufficio di presidenza della Camera).

Attualmente, il rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori (ad esempio secondo il Regolamento della Camera dei Deputati) A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Proponiamo che per i membri del Parlamento (comma 7) tale rimborso sia anch'esso pari a 2.000 euro.

È evidente che la medesima logica "sacrificale" vada necessariamente applicata anche all'indennità dei Consiglieri regionali. Essendo, tuttavia, le Regioni a detenere la potestà legislativa e regolamentare esclusiva in materia, un comma dell'articolo determina una riduzione - pari ai mancati risparmi - dei trasferimenti ordinari Stato-Regioni qualora esse non provvedano a determinare il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che

esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal presente articolo.

Indennità e rimborsi dei Ministri

Il primo comma dell'articolo mira a ripristinare una sorta di "equilibrio" nel trattamento economico dei Ministri. L'ultima legge finanziaria (art. 1, comma 575, legge 296/2006) aveva infatti diminuito del 30% gli stipendi dei soli Ministri e Sottosegretari parlamentari, escludendo così l'indennità percepita dai Ministri e Sottosegretari che non sono parlamentari.

I Ministri e i Sottosegretari non parlamentari, che, comunque, a norma della legge n. 418/1999, percepiscono l'indennità parlamentare (ad eccezione del rimborso per il rapporto eletto/elettori e del rimborso per le spese di trasporto e di viaggio), **vedrebbero quindi ridotti del 30% le loro indennità di membri del Governo**, allo stesso modo dei colleghi che sono parlamentari.

Ai Ministri parlamentari, ad ogni modo, è stata poi tolta ogni possibilità di ottenere i rimborsi per spese di trasporto e di viaggio (questo per evitare ogni tipo di "polemica" sulla questione dei "doppi rimborsi" di Ministro e di parlamentare per trasporti e viaggi).

Infine, si specifica che qualsiasi forma di rimborso per spese di viaggio non può essere in alcun modo corrisposta agli **ex parlamentari**.

D. RISPARMI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici – Articolo ...

La disposizione di cui al comma 1 prevede il versamento al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato delle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale. Inoltre allo stesso fondo affluiranno anche gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.

Il comma 2 prevede la riduzione, rispetto all'importo complessivo erogato nel 2009, del 10 per cento dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Il comma 3 prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.

Razionalizzazione ed accorpamento delle Province

Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, proponiamo di ridurre il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

Nessuna Provincia dovrà avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti, con l'eccezione di Molise, Basilicata e Molise, della Valle d'Aosta, e delle Province Trento e Bolzano.

Ovviamente, siamo per la soppressione delle Province. Ma tale soppressione richiede una legge costituzionale di cui abbiamo proposto la discussione in Aula nei mesi scorsi, ma che ha riscontrato l'opposizione della maggioranza e di parte della stessa opposizione.

Sin dalla nascita della Repubblica, molte voci della dottrina, della politica, del mondo del lavoro e della società civile si sono interrogate sull'opportunità di mantenere le province e hanno evidenziato la loro inadeguatezza rispetto alle esigenze di una razionale organizzazione del sistema del decentramento.

Nel 2008 le province in Italia raggiungono il numero di 108; ben dodici nuove province sono state istituite nell'arco di 13 anni tra il 1992 e il 2005. L'istituzione delle ultime dodici province ha interessato solo il 6 per cento dei comuni italiani ma, contemporaneamente, il numero delle province è aumentato di quasi il 13 per cento. Questa tendenza alla frammentazione amministrativo-territoriale non sembra essersi fermata: al contrario, nelle ultime legislature sono stati presentati vari progetti di legge finalizzati a istituire nuove province.

Non sono state dunque tratte fino in fondo le conseguenze delle riflessioni a più riprese fatte in merito al mantenimento delle province, con riferimento, in particolare, alla loro giustificazione storica, al loro ruolo nel processo decisionale, derivante anche dalla confusione nell'allocazione delle competenze, al principio di rappresentanza e al rapporto tra costi e benefici.

Come è noto, infatti, le province nascono dall'alto, quali circoscrizioni prefettizie, con un territorio commisurato al tempo percorso da un messo a cavallo dal confine alla sede prefettura. Non c'è dunque alcun legame con il bacino di utenza ideale per l'erogazione e per il coordinamento dei servizi, nonché per l'espressione della rappresentanza, cui dovrebbe essere commisurato l'assetto degli enti locali alla luce della visione complessiva che la Costituzione ha del sistema del decentramento.

Le province non sono radicate storicamente, diversamente dai comuni, circa i quali, al più, ci si può interrogare sull'opportunità di favorirne l'aggregazione.

Nel processo decisionale le province rappresentano, poi, un passaggio in più, e anche dalla prospettiva della scienza politica, l'aggregazione di interessi a livello provinciale si sovrappone e duplica, moltiplica, altre fasi per la risoluzione dei problemi. Gli interessi sono infatti già mediati, oltre che a livello politico attraverso partiti, *lobby* e associazioni, anche a livello istituzionale per il tramite degli organi comunali, di comunità montana (ove esistente), di altre forme associative e di regione. Risulta paradossale che per svolgere funzioni prevalentemente di coordinamento si mantenga un ulteriore livello di governo e che l'apparato provinciale sia reputato del pari indispensabile al fine di svolgere le (non numerose) funzioni amministrative di livello sovra comunale, per le quali il principio di sussidiarietà suggerisca di devolvere l'attuazione a un livello maggiore del comune.

Attualmente poi, secondo quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le funzioni più importanti delle province riguardano la difesa del suolo e delle risorse idriche, la viabilità, la caccia e la pesca, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale e compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica, compresa l'edilizia scolastica. Si tratta, come si vede, di funzioni che sono già svolte a livello interprovinciale o regionale (come nel caso degli ambiti territoriali ottimali idrici e per lo smaltimento dei rifiuti) o che possono essere meglio svolte dalle città metropolitane, quando saranno costituite, e dalle regioni, il cui ruolo è stato potenziato con la

citata riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Se poi si affronta la questione in termini di costi, va rilevato che in media, tra entrate tributarie, trasferimenti ed entrate extratributarie, ogni italiano spende per le province in media quasi 160 euro ogni dodici mesi. Una cifra che negli ultimi cinque anni è aumentata del 15 per cento. A incidere sono soprattutto una tassa che esiste solo in Italia, ossia l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), cresciuta del 22 per cento tra il 2002 e il 2007, e la quota dell'assicurazione per responsabilità civile auto, che nello stesso arco di tempo è lievitata del 28 per cento. Va segnalato, poi, che le province costano di più al centro: 178,49 euro a ciascun cittadino. Seguono quelle del nord-ovest, con 164,34 euro *pro capite*, e quelle del nord-est (164,30 euro). Va meglio, nonostante il caso della Basilicata (a cui le province costano oltre 240 euro l'anno), nel Mezzogiorno, dove i cittadini pagano 143,21 euro a testa. Al centro, subito dopo la Toscana, le province costano tanto anche ai marchigiani (214,27 euro *pro capite*) e agli umbri (204,23 euro). Al nord-ovest, invece, le province piemontesi (205 euro *pro capite*) e le liguri (192 euro) sono le più costose. A livello di ripartizione geografica, il valore più basso delle entrate correnti *pro capite* si registra nel Mezzogiorno, segnatamente nelle province della Puglia (115,70 euro), della Sicilia (121,90 euro) e della Sardegna (133,16 euro).

I trasferimenti di risorse finanziarie alle province sono incrementati significativamente nel biennio 2001-2002 e ciò è accaduto in corrispondenza dell'attribuzione alle amministrazioni provinciali di alcune (limitate) competenze in materia di gestione del mercato del lavoro e delle strade dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). Complessivamente, nel 2005 le entrate raggiungevano i 16 miliardi di euro, mentre le uscite si attestavano a 16,5 miliardi di euro. Le conseguenze nefaste della moltiplicazione delle province sono esaurientemente esemplificate dal caso sardo che, negli ultimi anni, ha conosciuto un'incredibile proliferazione di tali enti. Nel solo 2005, infatti, sono state istituite ben quattro nuove province (Carbonia Iglesias, Ogliastra, Medio Campidano e Olbia Tempio).

A fronte dei costi complessivi delle province, l'esborso per i 4.200 rappresentanti provinciali, pari a 115,3 milioni di euro, diventa quasi irrisorio. È bene però ricordare che ogni figura politica provinciale ha il suo costo: il *range* è compreso tra i 62.000 euro l'anno di un presidente di giunta e i 21.000 di un consigliere provinciale. In media, quindi, ogni politico ha un costo di 27.400 euro.

La soppressione delle province, oltre che consentire la realizzazione di un assetto politico istituzionale più lineare e sicuramente più funzionale, permetterebbe quindi un enorme risparmio per le casse dello Stato e costituirebbe per i cittadini un chiaro segnale di volontà di riformare la «macchina amministrativa», a vantaggio della semplificazione di un sistema che sia efficiente e, soprattutto, meno dispendioso. Da ultimo, l'accorciamento della catena decisionale costituirebbe senza dubbio un decisivo deterrente contro corruzioni e clientele. In questo quadro, la soppressione delle province diventa più che mai il simbolo di un forte e coerente impegno nei confronti del Paese.

Soppressione enti territoriali

La democrazia è una forma di governo costosa, ma è giusto che questa realtà sia nota, condivisa e sostenuta dalla collettività; se non fosse così, la politica sarebbe un'attività riservata soltanto ai miliardari. Tuttavia, proprio per questa ragione, chi ama la democrazia deve chiedersi quanta parte dei soldi impiegati per il suo funzionamento è necessaria e quanta, invece, costituisce un inaccettabile spreco di denaro, in grado di produrre corruzione e degenerazione nella vita pubblica e nella società civile, attratta dal potere e dalle sue prebende.

La classe politica, negli anni, è cresciuta a dismisura e sono stati creati molti nuovi enti (province,

comunità montane, autorità indipendenti, aziende municipalizzate eccetera). La proliferazione di questi enti e strutture politiche ha, però, inevitabilmente creato uno spreco enorme e una complicazione burocratica nel funzionamento del «sistema Paese» (e ha fatto crescere i costi della politica). Poiché molte famiglie oggi si trovano costrette a fare economia contenendo le loro spese, ci si chiede se non sia arrivato anche per la politica il momento di ridurre le spese connesse al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda incarichi molto costosi e spesso insignificanti ai fini dello sviluppo del territorio.

È necessario, cioè, ridurre il costo complessivo della politica per destinare le risorse in tale modo recuperate al sostegno delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione, fermando, così, le continue e attualmente inarrestabili disoccupazione e crisi economica. Da più parti, infatti, si sollecita a gran voce una politica che si assuma la responsabilità di decidere, di compiere scelte, di elaborare progetti, di immaginare il futuro. Una politica che si riappropri del suo ruolo, che riscopra se stessa e i suoi compiti e, tra questi, il principale e il più importante: quello di dirigere e, nello stesso tempo, di servire la società.

Pertanto la presente proposta ha come obiettivo di sopprimere una serie di enti territoriali, come le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani e le autorità d'ambito territoriale, nonché di prevedere una forte riduzione delle circoscrizioni comunali.

Ricognizione enti regionali dotati di indirizzo politico

Il presente articolo è volto a sopprimere - attraverso la eventuale riduzione dei trasferimenti Stato-Regioni corrispondenti ai mancati risparmi - enti di carattere locale e dotati di indirizzo politico (tra cui comunità di comuni montani) istituiti da alcune regioni sia a statuto ordinario che speciale. Vale come “norma di chiusura” qualora le Regioni non ottemperino a quanto previsto.

Chiusura delle sedi di rappresentanza delle Regioni all'estero ed istituzione di un “Palazzo Italia” a Bruxelles

Le Regioni italiane – secondo un dossier del Ministro dell'economia e delle finanze – hanno all'estero 157 uffici di rappresentanza, ai quali si aggiungono le 21 sedi a Bruxelles, per un totale di 178 “ambasciate” regionali.

I costi di tale mastodontico apparato di rappresentanza non sono stati ancora accertati. Si sa solo – ad esempio – che la rappresentanza a New York della Regione Campania costa un milione 140mila euro l'anno. Anche ipotizzando che i costi medi siano inferiori, la cifra complessiva potrebbe facilmente raggiungere i 50-100 milioni di euro l'anno.

Ritenendo comunque utile una rappresentanza regionale presso l'Unione europea, proponiamo la costituzione, per abbattere i costi gestionali, di un “Palazzo Italia” nel quale fare confluire tutte le sedi delle nostre Regioni a Bruxelles.

Il limite massimo del parco auto riguarda le amministrazioni centrale, regionale e locale (Articolo ...)

L'“auto blu” è da sempre vista come un **simbolo della casta** e se in qualche caso il suo uso potrebbe anche essere giustificato da ragioni oggettive (ma chi la utilizza dovrebbe almeno avere il pudore di farlo nel modo più normale possibile) spesso si risolve in un **vero e proprio spreco di denaro pubblico**.

Dal sito www.contribuenti.it si apprende che **l'Italia “detiene l'assurdo primato del maggior numero di auto di rappresentanza. Nel 2009 il parco delle auto blu sarebbe cresciuto del**

3,1%, passando da 607.918 a 626.760 unità. E nel primo trimestre del 2010 il *trend* positivo non si è fermato: +0,6 punti percentuali, 629.120 auto blu! In barba alla legge che fin dal 1991 limita l'uso esclusivo delle auto blu ai soli Ministri, Sottosegretari e ad alcuni Direttori generali.”

Non siamo in grado di dire se questi dati siano veri così. Ci è difficile giudicare **se sia realistico il calcolo che qualcuno ha fatto del costo di un tale apparato: 18,93 miliardi di euro l'anno.** La cifra è talmente elevata che il dubbio è lecito.

Qualche tecnico ha calcolato semplicemente **un costo di gestione di ciascuna auto in 30 mila euro l'anno**, moltiplicandolo per il numero delle vetture pubbliche. E' possibile che questa cifra sia non rispondente alla realtà. E' anche possibile che una parte delle 626.760 automobili siano ferme per vetustà. E' infine possibile che non tutte abbiano un autista dedicato e che quindi il costo medio annuo sia inferiore.

Vogliamo dire che le auto in esercizio effettivo siano 500 mila e che il costo annuo sia solo un terzo di quello calcolato, cioè 10.000 euro: ne risulta comunque un costo di 5 miliardi di euro. Ed allora vale la pena di provarci. Un metodo c'è e **proponiamo che entri nella contromanovra di Italia dei Valori:**

Blocco immediato delle auto blu, salvo 10 per la Presidenza del consiglio, per ogni ministero con portafoglio, per i Comuni con più di 1 milione di abitanti, 5 per i Ministeri senza portafoglio, per i Comuni con più di 500 mila abitanti, per le Regioni, 2 per i Comuni con più di 250 mila abitanti e per le Province Autonome, 1 per i comuni con più di 100 mila abitanti e le province.

Divieto assoluto di noleggio di auto con autista da parte di ogni entità pubblica.

Obbligo di mettere in vendita con gara tutte le auto blu non indicate nei numeri sopra riportati.

Quando veniamo a sapere che **in Gran Bretagna da ora in avanti "nessun ministro avrà un'auto dedicata o un autista"**, se non in casi eccezionali. **Lo ha deciso il nuovo governo** che, sia per questione di soldi che di stile, ha annunciato che **obbligherà ministri e sottosegretari ad andare al lavoro a piedi o con i mezzi pubblici. Quando si chiedono nuovi sacrifici ai cittadini è obbligatorio porre fine a vergogne come questa. Noi vogliamo provarci!**

Il divieto di cui al comma 3 riguarda le pp.aa. nella loro accezione più ampia: l'art. 1, comma 2 del D.Lgs citato recita “2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.” (le Agenzie cosiddette “fiscali”, n.d.r.).

Escludiamo dal taglio soltanto le autovetture impiegate per i servizi di ordine pubblico – comprese le scorte - e di emergenza

Soppressione di Difesa Spa

Proponiamo di sopprimere la Difesa Servizi S.p.A. Le entrate che si possono ricavare a seguito di tale intervento sono pari a 1 milione di euro per l'anno 2010.

Durante l'esame del disegno di legge finanziaria 2010, in seconda lettura alla Camera, è stata disposta – su emendamento del Governo – la costituzione della società «Difesa Servizi Spa», una società per azioni avente per oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto in favore dell'amministrazione della difesa.

Ad essa sono infatti affidate attività che vanno dalla negoziazione – in funzione di centrale di committenza – per l'acquisto di beni mobili, servizi e prestazioni correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione della difesa, alla valorizzazione e gestione degli immobili militari, fino alla concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate.

La decisione del Governo di introdurre comunque la nuova disciplina, in una sede e con modalità che hanno di fatto esautorato il Parlamento, precludendo ogni possibilità di discussione nelle Commissioni di merito, si è rivelata non solo lesiva delle prerogative costituzionali delle Camere, ma perfino umiliante per la sua stessa maggioranza che stava conducendo, nelle forme proprie, un approfondimento in sede parlamentare, rilevando – peraltro – orientamenti critici anche all'interno del Governo. La costituzione della società «Difesa Servizi Spa» è candidata a svolgere una funzione di pubblica committenza in un settore particolarmente delicato, per la natura e l'entità degli interessi coinvolti.

Numerose sono le criticità che sono state osservate sulla Difesa spa e che hanno messo alla luce un sistema che consentirebbe di fatto un sistema di amplissimo potere integralmente sottratto ai controlli di legalità e legittimità tipici dell'azione amministrativa. In particolare, lasciano forti dubbi, lo spostamento di parte della spesa pubblica al di fuori del controllo del conto economico della P.A., alcune sovrapposizioni di competenze, e non da ultimo, la gestione privatistica del personale dipendente su base discrezionale.

Quindi, fermare questo progetto di privatizzazione è sicuramente un primo passo in direzione dei lavoratori civili del Ministero Difesa. Le perplessità che Italia dei valori ha sempre avanzato rispetto a contenuti e norme, inserite in Finanziaria (durante la quale è stata presentata un'unica proposta emendativa, volta a sopprimere appunto la «Difesa Servizi Spa», perché forte era il rischio di veder assorbite le poche risorse a disposizione del Ministero della difesa) riguardavano soprattutto il fatto che non sia mai stato precisato con chiarezza quali fossero le funzioni della suddetta società.

Italia dei valori chiede che si fermi questo progetto di privatizzazione, così come avvenuto per la Protezione Civile Spa, perché la nuova società avrebbe un potere enorme, da gestire in regime privatistico, senza i consueti controlli normalmente previsti dalle strutture statali, mentre invece la manovra finanziaria e di bilancio avrebbe dovuto perseguire l'esigenza di una migliore qualità e di una razionalizzazione della spesa militare, accentuando la dimensione interforze dello strumento militare a livello nazionale e realizzando le migliori sinergie nel settore industriale e negli asset operativi a livello europeo; superare alcune rigidità delle norme di contabilità pubblica affidando la capacità di operare scelte strategiche a chi, all'interno delle Forze armate, assume incarichi istituzionali con l'attribuzione della funzione di Centro di responsabilità amministrativa; recuperare una significativa capacità di produzione di beni e servizi in economia, senza continuare a disattendere la necessità di corrispondere in tempi brevi alle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi essenziali alla Difesa quanto ad esse dovuto a fronte delle prestazioni rese; adottare misure finanziarie adeguate, anziché assumere la difficile situazione finanziaria della Difesa quale base di partenza, non tanto per razionalizzare il modello di difesa esistente, quanto per ridimensionarlo drasticamente negli organici senza tener conto delle conseguenze operative.

Riduzione finanziamenti per i caccia bombardieri Eurofighter ed altri sistemi d'arma

In guerra nonostante la crisi. Le spese militari aumentano del 6% rispetto al 2008. Complici le missioni in Iraq e in Afghanistan. L'anno scorso, nel mondo, sborsati 1.254 miliardi di euro. L'Italia è decima con quasi trenta miliardi. Lo rivela un'indagine dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri).

Fuori dai ministeri, tra gli statali che da qui ai prossimi tre anni dovranno sacrificare i loro stipendi per versare allo Stato 5 miliardi di euro contro la crisi, lo slogan si è già fatto largo: «Vendessero i cacciabombardieri di La Russa».

In realtà, più che di vendere si tratterebbe di non acquistarne di nuovi. Idea tutt'altro che peregrina. È quello che sta decidendo di fare la Germania in queste ore, per dire. Si stima che si potrebbero risparmiare almeno 2 miliardi l'anno. Ovvero sei miliardi nei tre anni su cui opera la manovra. Una stima prudenziale, visto che la spesa in armamenti si aggira intorno ai 3,5 miliardi l'anno. Nella manovra finanziaria di Tremonti, però, di tagli agli armamenti non ne troverete traccia. E sì che in programma il governo italiano non ha solo l'acquisto di nuovi cacciabombardieri. Sul bilancio dello stato, al momento, incombono ben 71 programmi di ammodernamento e riconfigurazione di sistemi d'arma, che ipotecano la spesa bellica da qui al 2026. Tutti passati inosservati sotto lo sguardo vigile del ministro dell'Economia.

Cifre astronomiche

Eppure parliamo di cifre astronomiche, che il governo si è impegnato a versare all'industria bellica per acquistare una varietà incredibile di nuove armi. La lista è lunga. Prendiamo solo qualche esempio.

Partiamo proprio dai cacciabombardieri. Programma di ammodernamento numero 65. Un piano faraonico, che impegna l'Italia a comprare dagli Usa 131 cacciabombardieri F-35. Aerei progettati per essere invisibili ai radar (solo che nel frattempo i radar si sono evoluti). Roba da guerra fredda. Solo nel triennio interessato dalla manovra appena varata l'acquisto programmato sulle casse dello stato per circa 2,5 miliardi di euro. Totale della spesa prevista da qui al 2026: 15 miliardi. Che si sovrappone per altro alla spesa per l'acquisto, già programmato, di 121 Eurofighter (80 sono stati già comprati e c'è ancora un'ultima tranche).

Ma andiamo oltre. Al programma numero 67, per esempio. Si chiama «Forza Nec»: serve a dotare le forze armate di terra e da sbarco di un sistema assai sofisticato di digitalizzazione. Roba da Vietnam, ovvero da conflitti ad alta intensità - la guerra in Iraq era considerata a media intensità. Per ora siamo alla fase di progettazione, che da sola costa circa 650 milioni di euro. L'esborso finale, non ancora formalizzato, si aggirerà intorno agli 11-12 miliardi.

Passiamo ai sommergibili. Difficile prevedere una battaglia navale nel Mediterraneo che li richieda, eppure nella lista dei futuri armamenti non mancano due sommergibili di nuova generazione. Costo stimato: circa 915 milioni. Più della metà da versare già nei tre anni della manovra.

Una cifra minore ma non per questo più sensata sarà spesa invece per comprare nuovi sistemi di contraccarro di terza generazione: 120 milioni di euro.

Cifre da capogiro. Tanto che lo stato italiano fa fatica a stare dietro agli impegni presi. E l'industria bellica è costretta a ricorrere alle banche. Con il risultato che l'indebitamento fa lievitare ulteriormente i costi. Negli ultimi tre anni, l'Italia ha speso in armamenti circa 3,5 miliardi di euro l'anno. Una cifra destinata a lievitare, tanto più che nemmeno la manovra prova a scalfirla.

Una cifra molto opaca che i 71 fatidici programmi continuano a sottrarre al bilancio dello Stato.

Sono tutti così indispensabili? di verificarne utilità, tempi d'attuazione e costi. E di adottare quella che definisce una «moratoria ragionata». Obiettivo: ottenere risparmi consistenti. E costringere il governo ad adeguare la spesa ai costi della crisi. E al modello di difesa adottato alla luce della Costituzione.

L'Italia ripudia la guerra, appunto. E però continua a buttare miliardi in armi, oltretutto (per fortuna) inutili. Negli ultimi 15 anni infatti le forze armate italiane sono state impegnate in 35 missioni di peacekeeping. Ma se dobbiamo portare la pace, che ce ne facciamo dei bombardieri F-35?

Lo stesso rapporto difesa-industria va cambiato, ci sono costi e appetiti che lo rendono non ottimale, l'industria non può imporre ciò che vuole.

Riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite

Con questo articolo si prevede la riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine, non si applicano i limiti previsti all'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate previste per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Soppressione della così detta "legge mancia"

Con questo articolo si sopprime la legge mancia, legge clientelare che elargiva alcuni micro-finanziamenti a pioggia, a favore di alcuni "amici", riversando all'entrata del bilancio dello Stato le somme liberate.

Razionalizzazione delle procedure relative alla Protezione civile

L'articolo è volto a razionalizzare le procedure della protezione civile, conseguendo al contempo risparmi di spesa, ponendo un definitivo freno alla abnorme espansione, verificatasi soprattutto a partire dal 2002, dell'utilizzo delle ordinanze di protezione civile in ambito non emergenziale. Anche per preservare l'ottimale capacità di intervento della protezione civile in occasione di catastrofi o calamità naturali, ovvero di eventi imprevedibili che richiedano una struttura flessibile dotata di strumenti idonei ad una azione tempestiva ed incisiva, è ormai urgente sopprimere ogni riferimento ai cosiddetti «grandi eventi», che da soli sono ormai in grado di assorbire parte non indifferente dell'attività della struttura emergenziale e che costituiscono oggetto di parte non trascurabile delle centinaia e centinaia di ordinanze adottate dalla Presidenza del Consiglio dal 2001 ad oggi.

Si propone pertanto, al comma 1, di abrogare l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, il quale prevede che «le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza». Solo la dichiarazione dello stato di emergenza può giustificare il ricorso a ordinanze in deroga alla legge vigente, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi sulla legge n. 225 del 1992, e pertanto la mera dichiarazione di grande evento costituisce un fortissimo sbilanciamento sia dell'essenza stessa della missione della protezione civile nazionale che dei presupposti sostanziali della decretazione di emergenza. Basterebbe poi scorrere l'elenco dei grandi eventi per constatare come essi, oltre che

non calamitosi per la pubblica incolumità, non abbiano alcun carattere di imprevedibilità, trattandosi anche di esposizioni, incontri o persino eventi sportivi programmati addirittura con molti anni di anticipo.

Analogo intervento soppressivo viene previsto, al comma 2, con riferimento alle attività di protezione civile all'estero – già disciplinate dalla normativa vigente – in quanto potenzialmente non rispettose dei rigorosi limiti contenutistici definiti dalla sentenza n. 127 del 1995 della Corte Costituzionale.

Al comma 3, si sopprime l'interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 che nel 2008, sempre con decreto legge (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123), ha escluso con efficacia retroattiva, anche per i grandi eventi, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Al comma 4, si delimita la nozione di «altri eventi» contenuta nella legge istitutiva del sistema di protezione civile, al fine di introdurre il requisito della imprevedibilità dell'evento (non calamitoso) che, unitamente agli altri presupposti già previsti dalla legge (pericolo per l'incolumità della vita, dei beni, dell'ambiente) legittima il ricorso alle ordinanze emergenziali. Una disposizione analoga era contenuta nelle bozze del decreto recante la manovra in esame, risultandone infine espunta dalla versione finale, da cui è ripreso anche il divieto di girofondi tra contabilità speciali.

Soppressione e riorganizzazione di enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una vigorosa crescita del numero degli attori pubblici impegnati a vario titolo nell'attività di promozione all'estero, con numerosi enti tra i quali, fra gli altri, l'ENIT (l'Agenzia Nazionale del Turismo); l'ICE (l'Istituto per il commercio con l'estero); la SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero); l'INFORMEST; la FINEST S.p.A; le Camere di Commercio italiane all'estero ed, infine, gli Istituti italiani di cultura.

Questo fermento, tuttavia, ha causato la dispersione delle risorse pubbliche in una miriade di funzioni e competenze la cui utilità effettiva si è rivelata non in linea con i risultati attesi e non ha certo contribuito a rafforzare adeguatamente l'immagine dell'Italia all'estero.

Per quanto riguarda il settore turistico, ad esempio, secondo quanto riportato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 29 marzo 2001, n. 135 concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo (documento approvato il 27 febbraio 2008 dalla X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati), l'industria turistica del nostro Paese registra vari punti di sofferenza, come dimostra il passaggio (nel giro di pochi anni) dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici. Tale perdita di posizioni rispetto ai paesi competitori ha, a parere della Commissione, numerose spiegazioni, tra le quali, in particolare la “difficoltà nella politica di promozione turistica”.

D'altro canto, sul fronte della promozione economica e dell'immagine commerciale del nostro Paese all'estero, nonostante lo sviluppo del tasso di internazionalizzazione del sistema produttivo e del volume delle esportazioni costituisca una priorità strategica nel nostro Paese, dove una forte propensione all'*export* si combina con una struttura produttiva di piccole e medie imprese spesso non sufficientemente attrezzate nell'approccio al mercato globale, sebbene qualche passo in avanti sia stato fatto grazie all'istituzione -con la legge n. 35 del 2005- dei c.d. sportelli unici all'estero (c.d. Sportelli Italia), appare quanto mai evidente la necessità di ampliarne e rilanciarne definitivamente la funzione in modo chiaro. Non a caso, recentemente il Parlamento ha approvato una norma -contenuta nell'articolo 12 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - in forza della quale si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, de riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese che, come noto, svolgono per lo più le medesime funzioni ovvero:

- 1) l'ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
- 2) la SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero)
- 3) l'INFORMEST
- 4) la FINEST Spa
- 5) le Camere di commercio italiane all'estero.

Infine, per quanto attiene alla necessità di promuovere l'immagine culturale dell'Italia all'estero e soprattutto la diffusione della cultura italiana stessa, sono anni ormai che si discute dell'opportunità di utilizzare in modo rinnovato la diplomazia economico-culturale e gli Istituti Italiani di Cultura attraverso un nuovo assetto e nuovi rapporti fra le istituzioni che operano a livello nazionale. Diverse, infatti, sono state le iniziative prodotte in questi anni, in particolare, dal Ministero degli Affari Esteri finalizzate alla ricerca di chiarezza nel rapporto tra ICE, rete diplomatica consolare ed Istituti Italiani di Cultura.

Con la presente iniziativa normativa si tenta dunque di dare una risposta concreta a questi problemi, proponendo in particolare:

- 1) la riunificazione in unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attualmente attribuite a numerosi enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia, e segnatamente: l'ENIT (l'Agenzia Nazionale del Turismo); l'ICE (l'Istituto per il commercio con l'estero); la SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero); l'INFORMEST; la FINEST S.p.A; le Camere di Commercio italiane all'estero ed infine gli Istituti italiani di cultura;
- 2) l'istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati "Promo-Italia" che subentrino sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST S.p.A, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura, quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero.

Box -I Costi dell' ENIT, dell'ICE e degli Istituti Italiani all'Estero

Ministero affari esteri	Anno finanziario 2009
--------------------------------	----------------------------------

Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero	14.115
Ministero dello Sviluppo Economico	Anno finanziario 2009
Contributo nelle spese di funzionamento dell'ICE	90.216
Somma da assegnare all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	53.781
Totale ICE	168.569
Contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'Attività istituzionale dell'Ente nazionale Italiano per il turismo	33.555

I risparmi sono pari a 250 milioni di euro

Soppressione di enti inutili

L'articolo è volto a sopprimere i 101 enti inutili di cui si parla ormai da svariati anni ma che nessuno riesce, di fatto, a toccare.

Difficile stimare con esattezza il loro numero preciso. Da i dati rilevabili da internet se ne ricava un risultato numerale assai variegato. Per la Gabanelli ce ne sono ben 300; per la Corte dei Conti ne rimangono 110 di quelli che fin del 1956 si sono iniziati a chiudere ufficialmente; per i Radicali e Libero ce ne sono 101.

Negli ultimi anni sia a Destra che a Sinistra s'è parlato di eliminarli: **a maggio 2007 Rutelli** esortava alla cancellazione in una intervista sul Corriere della Sera. L'allora Ministro dell'Economia ne individuò 130, ma ne chiuse solo 11: tra recuperi *in extremis*, problemi di liquidazione, ostacoli politici d'ogni genere, ben 119 rimangono in piedi.

In compenso dal '98 è stato fondato l'Ispettorato generale per la liquidazione di enti disciolti (IGED): un nuovo ente preposto alla liquidazione degli enti inutili, che però fin'ora non ne ha liquidato neanche uno, dimostrandosi esso stesso... un ente inutile.

In buona sostanza in Italia è facile costituire un nuovo ente, che macini denaro e che permetta ad uno sparuto gruppo di persone (generalmente dirigenti "altolocati") di percepire stipendi ragguardevoli tratti dal denaro pubblico e *fringe benefits*. Il difficile è poi liberarsi di questi polmoni inutili che alla collettività non portano nulla.

La politica sfortunatamente ha l'abitudine di metter bocca un po' da per tutto, e quindi, se da una parte si è fatto sopravvivere un ente che si occupava di gestire la liquidazione delle Linee Aeree Littoree fino ad un paio d'anni fa, dall'altra si chiudono uffici od enti che sono utili ed utilizzati, ma che sono politicamente scomodi, per poi doverli riaprire pochi anni dopo.

E' l'esempio del settore Moda della Camera di Commercio di Roma, che fino al 1981 si chiamava CRAMI e che, dopo una improvvida chiusura per spostare il centro d'interesse su Firenze (scelta che si dimostrò non all'altezza degli interessi degli operatori che all'epoca preferirono Milano), è stata riaperta nel 1998 con un nuovo nome: Alta Roma, azienda autonoma con partecipazione CCIAA che svolge le medesime attività dell'ufficio distaccato che l'ha preceduta. Dimostrazione che forse serviva davvero avere una struttura simile nella Capitale.

Gli enti inutili sono come i pidocchi. Tanti, tantissimi, non si sa con precisione neppure quanti siano. Sono fastidiosi, costosi, non servono a nulla e per di più sono difficilissimi da eliminare.

Ogni governo dichiara guerra ai baracconi di Stato; ogni governo perde in partenza. Anche Prodi ci ha provato, ma inutilmente. Il ministro dell'Economia Padoa-Schioppa - come ha notato l'Espresso - aveva stilato una lista di ben 130 enti da sopprimere. È riuscito a cancellarne appena 11.

Queste realtà semi-immortali, insomma, sono come le croste: gratti, gratti ma è impossibile mandarle via. Eppure è mezzo secolo che si cerca di estirpare la gramigna degli enti inutili. La Corte dei conti, di recente, ne ha fatto la cronistoria. La prima legge sulla soppressione degli enti inutili è del 1956. Allora ne censirono più di 600. Il primo a essere cancellato fu il consorzio provinciale tra macellai per le carni di Napoli. Ci si è accorti subito che eliminarli definitivamente è impresa titanica. Per sbarazzarsi definitivamente delle Lati, linee aeree transcontinentali italiane fondate da Italo Balbo, ci sono voluti 49 anni!

Riduzione stipendi manager pubblici

Proponiamo che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica, di banche ed istituti di credito e di società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Si prevede, al comma 1, la riduzione del 10 per cento del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società

possedute in misura totalitaria dalle predette amministrazioni pubbliche. Sono escluse dal campo di applicazione della disposizione le società quotate.

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'adeguamento degli statuti di tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, in modo da assicurare che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Inoltre viene stabilito che le Amministrazioni vigilanti debbono comunque provvedere ad adeguare la relativa disciplina di organizzazione con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti dalla disposizione in esame. Infine si introduce il principio sanzionatorio per la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dalla disposizione, prevedendo che tale inadempimento determina responsabilità erariale.

La disposizione di cui al comma 3 prevede il contenimento della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.

In particolare si stabilisce che la citata spesa non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Nell'ambito del generale contenimento delle spese sostenute per le finalità in esame, è rimessa inoltre al Ministro competente la preventiva autorizzazione per organizzare convegni, giornate e feste celebrative, nonché cerimonie di inaugurazione e altri eventi simili.

La stessa autorizzazione per le magistrature e le autorità indipendenti, è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le Forze armate e le Forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.

Tale autorizzazione può essere rilasciata solo ove non è possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non è possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito *internet* istituzionale. Qualora tali manifestazioni celebrative vengano autorizzate, la disposizione precisa che al personale che vi partecipa non è dovuto nessun compenso per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né il diritto a fruire di riposi compensativi. Infine si precisa che rimangono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni i convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché le mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e gli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Riduzione consumi intermedi delle Pubbliche amministrazioni e maggiori risorse per le famiglie ed i disoccupati

L'articolo in oggetto è volto a destinare **5 miliardi di euro per aumentare le detrazioni fiscali per i carichi familiari ed aumentare le risorse del Fondo per l'occupazione**. Ciò avviene attraverso una riduzione delle spese per consumi intermedi sostenute dalle amministrazioni pubbliche.

Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap

L'articolo è volto a destinare 2 miliardi e 750 milioni di euro alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. La copertura finanziaria dell'emendamento viene realizzata utilizzando i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti

alle imprese, di parte capitale e parte corrente, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a. Sotto tale profilo si rammenta che nel caso di imprese pubbliche con contratto di servizio (ad esempio le Ferrovie dello Stato) si assume che l'impegno e il pagamento avvengano nello stesso anno in cui viene iscritto lo stanziamento.

Le spese finali del bilancio dello stato evidenziano il seguente raffronto tra il dato assestato 2009 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (dati in milioni di euro):

TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE

BIL.2009 ASS.2009.....BLV 2010

3.359.....**4.129** 4.279

CONTRIBUTI INCONTRO CAPITALE ALLE IMPRESE

BIL.2009 ASS.2009.....BLV 2010

10.564.....**11.577** 9.039

Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina

L'articolo è volto:

- 1) a sopprimere le disposizioni introdotte dall'attuale Governo Berlusconi che stanziavano 1,3 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, nonché 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A. per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 - di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A.
- 2) a destinare le predette risorse finanziarie ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

Si ricorda che il citato comma 4-quater dell'articolo 4 della legge 102/09 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. E' nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario"

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai commi 203, 204 e 205 prevede invece che un'autorizzazione di spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS S.p.A.

per la sottoscrizione e l'esecuzione - a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina S.p.A. e novellano l'art. 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina S.p.A. da parte dell'ANAS S.p.a., delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina S.p.A. attraverso l'introduzione di una soglia minima - pari al 51% - per la partecipazione dei citati soggetti. Inoltre si prevede l'approvazione del II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la Stretto di Messina S.p.A. ai sensi della legge 1158/1971.

Passaggio delle pubbliche amministrazioni all'Open source

Free software e *open source* vogliono dire, prima di tutto, solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto.

Free software e *open source* vogliono dire, prima di tutto, incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali. A partire da questi stessi principi e valori e proprio a conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dei *free software* che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei *software* liberi.

Quest'alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazioni che girano su di esso.

L'open source libererà risorse che favoriranno la formazione, l'abbattimento del *digital divide* e l'innovazione, garantendo quei principi di economicità, trasparenza e sicurezza alla base di ogni moderna pubblica amministrazione. L'assunzione di questo sistema operativo più economico, più efficace e più sicuro nell'ambito della pubblica amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.

La prima ricaduta legislativa, esito diretto dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a codice sorgente aperto, è la cosiddetta "Direttiva Stanca": il 19 dicembre 2003 l'allora Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, On. Stanca, adottava la direttiva "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni" il cui contenuto sostanziale veniva successivamente trasfuso nel D. Lgs. 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale) con l'intenzione di comportare vantaggi nella scelta dei programmi più efficienti e convenienti, ma anche risparmi derivanti dalla condivisione conseguente al riuso all'interno delle amministrazioni pubbliche. I principali contenuti della "Direttiva Stanca" sono i seguenti (in particolare derivanti dagli articoli 3, 4 e 7):

- analisi comparativa delle soluzioni. La direttiva dispone che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano programmi informatici sulla base di una valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato, tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze.
- Criteri tecnici di comparazione. Le Pubbliche Amministrazioni nell'acquisto dei programmi informatici devono privilegiare le soluzioni che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di sicurezza e di segreto.
- Rendere i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria.

- Garantire la disponibilità del codice sorgente per l'ispezione e la tracciabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- Esportare dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto.

Oltre alla Direttiva menzionata, altri sono gli interventi legislativi che considerano l'Open Source come meritevole di attenzione economica e tecnica come, ad esempio, il già citato Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 68, comma 1, lettera d, "Codice dell'amministrazione digitale" e le successive integrazioni e modificazioni.

La Legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un Fondo di 10 milioni di Euro (comma 892) al fine di sostenere la realizzazione di progetti per la società dell'informazione, la cui destinazione prioritaria era rivolta a progetti che "utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto".

Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere, è ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l'utilizzo e la diffusione del *free software*, favorendo la cessione gratuita del *software* libero come definito dal comma 1 e 2 del presente articolo. Vengono poi definiti la diffusione di sistemi operativi liberi, da sostenere attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, sottolineando che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotti i relativi regolamenti di attuazione.

Il risparmio è ipotizzabile pari ad almeno 250 milioni di euro l'anno.

Intensificazione dei controlli in materia di invalidità

Il comma 1 prevede l'estensione agli ambiti dell'invalidità gestita dall'INPS dei principi che disciplinano l'istituto della rettifica in ambito INAIL. Infatti, nella normativa assistenziale relativa all'invalidità civile, alla cecità, alla sordità, all'*handicap* e alla disabilità nonché in quella dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti, gestite dall'INPS, è disciplinata la sola fattispecie relativa agli accertamenti di revisione. L'estensione del meccanismo della rettifica anche alle invalidità gestite dall'INPS consentirà di svolgere in maniera più efficace le attività di verifica.

Il comma 2 prevede, fermo restando quanto previsto in materia dal codice penale, l'estensione delle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni alla fattispecie degli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.

La disposizione di cui al comma 3 è diretta a prorogare e potenziare il programma di verifiche aggiuntive all'attività ordinaria di controllo già stabilito per l'anno 2010 nel numero di 100.000, prevedendo 200.000 verifiche aggiuntive annue per gli anni 2011 e 2012.

E. EQUITA'

Aumenti delle detrazioni per carichi familiari

L'articolo stanziava 4 miliardi e 400 milioni di euro per aumentare le detrazioni per carichi familiari sulle imposte per le persone fisiche. Si prevede che l'incremento sia proporzionale a quanto previsto

attualmente fino alla concorrenza della somma stanziata. Al Ministro dell'economia è demandata la definizione di tali incrementi proporzionali.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall'articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile, che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.

L'articolo introduce la lettera b.1) al comma 1 dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, prevedendo che le detrazioni per familiare a carico spettano anche al convivente all'interno di una coppia formata da persona dello stesso sesso. In questo modo si intende dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010. La Corte, pur escludendo le coppie dello stesso sesso dall'accesso al matrimonio, secondo la sua attuale regolamentazione, ha tuttavia riconosciuto che:

1) all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, spetta il **diritto fondamentale** di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri;

2) le unioni omosessuali rientrano tra le **formazioni sociali** indicate dall'art. 2 della Costituzione, tra le quali rientra anche la famiglia fondata sul matrimonio. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

3) il riconoscimento dei diritti e doveri dei componenti della coppia formata da persone dello stesso sesso postula una disciplina di carattere generale, che può essere anche differente dal matrimonio;

4) nel caso in cui non intervenga il Parlamento, la Corte costituzionale ha la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio per quanto riguarda la successione nel contratto di locazione: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza.

Poiché la funzione della detrazione per carichi di famiglia risponde all'esigenza di favorire la vita familiare e che il diritto delle persone dello stesso sesso a costituire una propria famiglia costituisce un diritto fondamentale, appare ragionevole trattare in maniera omogenea le coppie sposate formate da persone di sesso differente e le coppie formate da persone dello stesso sesso che al matrimonio non possono accedere.

Le detrazioni attualmente in vigore:

TAB. 1 - LE DETRAZIONI PER I PER FIGLI A CARICO

figlio di età inferiore a 3 anni		900 €
figlio di età superiore a 3 anni		800 €
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €
	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo		
<p>Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:</p> $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$ <p>In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).</p> <p>Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.</p> <p>In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.</p> <p>Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.</p>		

TAB. 2 DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

reddito complessivo fino a 15.000 €	<p>800 €- l'importo derivante dal seguente calcolo:</p> <p>110 X (reddito complessivo : 15.000)</p> <p>- se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro;</p> <p>- se uguale a zero la detrazione non spetta.</p>
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000	690 €(detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000	<p>690 €(detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:</p> $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ <p>Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta.</p>
<p>A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:</p>	
reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro
compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro

Restituzione del drenaggio fiscale a lavoratori e pensionati

L'articolo stanza 2 miliardi e 200 milioni di euro annui per recuperare il drenaggio fiscale sui redditi. Il Ministro dell'economia è incaricato annualmente di adeguare le detrazioni e i limiti di reddito previsti dal testo unico delle imposte sui redditi. Viene soppresso l'articolo 3 del decreto legge 69/1989 che contiene un'altra disposizione sul fiscal drag che nel 2009 il ministro Tremonti ritenne, erroneamente, essere stata implicitamente abrogata.

Il drenaggio fiscale (Fiscal drag in inglese) consiste nell'aumento della pressione fiscale (cioè del rapporto tra imposte dirette + imposte indirette + contributi sociali e Prodotto Interno Lordo di un paese), originato dall'espansione inflazionistica dei redditi in presenza di aliquote fiscali crescenti, come accade nel sistema italiano.

L'inflazione spinge ogni percettore di reddito entro scaglioni via via superiori e di conseguenza, il reddito "disponibile" risulta inferiore. In pratica consiste nell'aumento delle imposte in un contesto inflazionistico.

Esempio

Un dipendente che guadagna 15.000 € l'anno, soggetto ad una tassazione del 23% oltre la soglia di non tassazione di 8.000€ l'anno pagherà $(15.000-8.000)*0,23 = 1.610$ € di tasse, cioè il 10,73% del suo reddito.

Si supponga, allora, per il recupero sull'inflazione, che il suo reddito aumenti del 5% mentre il governo incrementi il limite di non tassazione del 2%. In questo caso dovrà pagare $(15750-8160)*0,23 = 1745,7$ €, ovvero l' 11,08%. A questo occorre anche aggiungere quanto dovrà pagare in più in quanto l'aumento di reddito lo fa rientrare nell'aliquota fiscale maggiore (27%).

In questo caso la proporzione del guadagno prelevato dal fisco è aumentato. Tale aumento è il fiscal drag (drenaggio fiscale).

La finanziaria 2007 (Governo Prodi) ha eliminato la c.d. *no tax area* sostituendola con il sistema delle detrazioni che determinano aree di esenzione Irpef. Le aree di esenzione IRPEF sono le seguenti:

Area esente per figure tipo: dove non si pagano Irpef e addizionali

<i>Reddito</i>	Percettori di reddito
8.000 euro	<i>Dipendente senza carichi</i>
7.500 euro	Pensionato senza carichi
7.750 euro	Pensionato senza carichi ultra 75 anni
10.400 euro	Dipendente+coniuge
10.100 euro	Pensionato ultra 75 anni +coniuge
12.900 euro	Dipendente+coniuge+figlio<di 3 anni
15.100 euro	Dipendente+coniuge+figlio<3anni+figlio>3anni
4.800	per i contribuenti con altri tipi di reddito

euro	(es. lavoro autonomo)
185,92 euro	Redditi da terreni
sino a 500 euro	Redditi da fabbricati
	Rendita catastale "prima casa" e relative pertinenze (autorimessa, posto auto, cantina, ...)

La tabella mostra che l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico. Si definisce familiare a carico qualsiasi familiare a cui si provvede e avente un reddito personale non superiore a 2.840,51.

Estensione degli ammortizzatori sociali ai collaboratori coordinati e continuativi

L'articolo:

- a) rende permanente l'indennità in favore dei co.co.co. nel caso di perdita del lavoro (prevista attualmente fino a fine 2011);
- b) innalza l'indennità dall'attuale 30 al 60 per cento e comunque entro il limite di 20 mila euro;
- c) elimina il requisito della monocommittenza che limita la platea degli aventi diritto.

I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, di cui art. 61, comma 1, DLgs n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa.

Secondo tali requisiti e condizioni l'erogazione dell'indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell'evento "fine lavoro", rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell'anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale così come previsto dal comma 10 dell'art. 19 del decreto legge 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n.2/2009.

Per aver diritto all'indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:

- dato reddituale riferito all'anno precedente: per il 2011 si deve considerare il reddito 2010 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro;
- accredito contributivo nell'anno di riferimento: deve essere accreditato presso la relativa gestione separata, nell'anno di riferimento, almeno un mese;
- essere senza contratto da almeno due mesi.

Per la copertura dell'articolo sono previsti 1 miliardo e 400 milioni di euro. Tale copertura copre molto più che abbondantemente quanto necessario per l'attuazione dell'articolo.

Secondo i dati ISTAT contenuti nel rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 2009 risulta che i collaboratori (coordinati e continuativi, a progetto od occasionali) nel 2009 sono stati 396 mila unità. Rispetto all'anno 2008 c'è stata una flessione di 70 mila unità. Considerando per intero questo numero di 70 mila unità anche per il 2011, cioè non tenendo conto che esso include anche i collaboratori occasionali, che l'articolo non include tra i beneficiari dell'indennità e che parte di queste 70 mila unità non sono rimaste senza lavoro ma hanno sottoscritto una diversa tipologia di contratto di lavoro, e supponendo per eccesso che tutti avrebbero diritto al massimo dell'indennità stabilità (20 mila euro), la copertura necessaria massima equivarrebbe a:

$70.000 \text{ unità} \times 20.000,00 \text{ euro} = 1.400.000.000,00 \text{ annui}$

F. CRESCITA

Pagamenti alle PMI da parte delle PP.AA.

L'articolo prevede che i fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai suddetti fornitori.

La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

Con decreto dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.

Riduzione del costo del lavoro nella base imponibile dell'Irap per le PMI

L'articolo dispone in materia di incremento delle deduzioni IRAP forfetarie per i primi cinque dipendenti.

L'articolo propone l'aumento della deduzione forfetaria IRAP da € 1.850 a € 31.850 sui primi cinque dipendenti. L'intervento mira alla riduzione della base imponibile IRAP, riferibile alle imprese di più piccole dimensioni. La proposta, inoltre, prevede anche l'eliminazione del limite di componenti positivi del valore della produzione di €400 mila euro, entro cui si rende attualmente applicabile la disposizione agevolativa.

L'agevolazione si presenta alternativa, per ogni dipendente, alle deduzioni garantite per la riduzione del cuneo fiscale, mentre può essere cumulata con la franchigia IRAP. Per cui combinando le due proposte, una impresa che ha un valore della produzione entro €180.000 che abbia verosimilmente due dipendenti, registra una soglia di non tassazione IRAP pari a 92.700 euro (30 mila euro di franchigia e 62.750 euro di deduzione per i dipendenti).

Al fine di determinare la perdita di gettito, occorre verificare la numerosità dei soggetti che hanno un numero di dipendenti superiore ed inferiore a 5; a tal fine sono stati analizzati i dati resi disponibili dall'INPS.

Inoltre, si è tenuto conto del fatto che la deduzione IRAP di € 1.850 per ogni dipendente è alternativa alle deduzioni forfetarie relative alla riduzione del cuneo fiscale di € 4600/9200, compresa la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali. E' facile supporre che, dato l'importo, la scelta è sempre in favore delle deduzioni da cuneo fiscale. L'incremento delle deduzioni a €31.850, farebbe spostare la scelta sulla nuova deduzione, almeno per i primi cinque dipendenti.

Ciò considerato, si stima una perdita di gettito pari a 6.000 milioni di euro.

Questo articolo si propone come importante tappa intermedia per realizzare la totale deduzione dall'imponibile IRAP del costo del lavoro. A nostro giudizio, infatti, così come è definita attualmente, l'IRAP rappresenta, per questa aspetto, un imposta che penalizza l'occupazione.

Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo

L'articolo rende permanente per i piccoli operatori economici il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo modificando l'articolo 7 del DL n. 185 del 2008 che prevedeva tale disposizione solo per un anno, ed aumenta il volume d'affari massimo per l'applicazione della norma da 200mila a un milione euro.

Disposizioni tributarie per favorire la crescita e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese

Di fronte alle nuove sfide dell'economia globalizzata e all'esigenza di rafforzare le nostre imprese in seguito alla crisi finanziaria ed economica che stiamo vivendo dal 2008, riteniamo urgente predisporre una serie di politiche volte alla crescita dimensionale e finanziaria delle nostre PMI.

Vogliamo delineare, con le nostre proposte, alcune delle possibili risposte all'esigenza richiamata. Vorremmo, dunque, che il loro esame da parte del Parlamento prescindesse dagli schieramenti di appartenenza per focalizzare il confronto sulle cose possibili da fare.

L'articolo prevede un'agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società di capitali o di persone.

Il nuovo comma *3-ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che proponiamo, introduce un regime fiscale agevolato permanente diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitali e delle società di persone.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dall'imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale, qualora l'operazione di capitalizzazione:

a) sia perfezionata. Ai fini dell'applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell'aumento del capitale sociale;

b) comporti la sottoscrizione delle nuove quote o azioni da parte di una persona fisica. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;

c) sia eseguita con conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile.

Gli articoli 2342 e 2464 del codice civile disciplinano i conferimenti di capitale effettuati con riferimento, rispettivamente, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni. Tali norme dispongono che, ove l'atto costitutivo non disponga diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e che all'atto della sottoscrizione deve essere versato in banca almeno il 25 per cento del conferimento in denaro. Se, invece, i conferimenti sono rappresentati da beni in natura, l'operazione è assimilata, in materia di garanzia e di rischi, alle cessioni e pertanto il socio è tenuto a fornire la garanzia del bene e il passaggio dei rischi è regolato dalle norme sulla vendita (articolo 2254 del codice civile). Per i conferimenti rappresentati da crediti, il socio conferente può rispondere dell'insolvenza del debitore nei limiti dell'importo riconosciuto come sottoscrizione del capitale.

L'importo agevolato «escluso da imposizione fiscale» è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell'incremento del capitale sociale fino ad un massimo di un milione di euro. Pertanto, in sostanza, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dall'imposizione fiscale risulta pari a 30.000 euro.

Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

L'articolo ... prevede di detassare gli utili reinvestiti tenendo conto di una duplice esigenza:

1) stimolare la ripresa della domanda di beni strumentali nuovi;

2) alleviare il peso fiscale di chi effettua investimenti che conducono all'ampliamento della capacità produttiva, cercando di anticipare la ripresa della domanda interna e internazionale.

A tale fine si vuole estendere l'ambito oggettivo di applicazione della norma a tutti gli investimenti in beni strumentali. La disposizione si dovrebbe applicare con riferimento agli investimenti effettuati dalla data di entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2010. È stato previsto che la disposizione si renda applicabile solamente con riferimento a un importo complessivo di investimenti agevolati non superiore ad un milione di euro, per tutto il periodo agevolato, salvo prevedere in seguito una sua proroga o, viceversa, una sua definitiva applicazione e un incremento dell'importo complessivo degli investimenti agevolati. Si vuole, infatti, procedere con cautela proponendo, dunque, una prima fase sperimentale di applicazione della norma. Si ritiene che questa misura garantisca un vasto aumento della domanda interna di beni strumentali, stimolando allo stesso tempo il rinnovo del parco dei beni strumentali delle imprese, in vista della ripresa economica.

Impresa a carte zero

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, fin dai primi anni novanta, si è avviato un processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riforma della pubblica amministrazione al fine di rendere quest'ultima protagonista decisiva nei processi di sviluppo economico relativi alle imprese.

Tra gli strumenti di semplificazione che hanno inciso maggiormente su tale processo di riforma, un ruolo determinante deve essere riconosciuto alla «dichiarazione di inizio attività» (DIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Pur tuttavia, dall'entrata in vigore di questa legge, l'istituto della DIA ha subito rilevanti modificazioni che, di fatto, hanno rallentato l'obiettivo del definitivo superamento degli ostacoli di natura giuridica che si frappongono in concreto alla libera iniziativa di attività da parte delle imprese.

La citata legge n. 241 del 1990, nella prospettiva di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini, all'articolo 19 prevedeva inizialmente che, in presenza di determinate condizioni, il formale atto di consenso all'esercizio di un'attività privata potesse essere sostituito da una DIA, inoltrata dal soggetto interessato all'amministrazione competente e che trascorso un periodo di tempo di sessanta giorni senza che l'amministrazione notificasse il divieto di prosecuzione di attività, tale dichiarazione diventava esecutiva. L'attività, dunque, poteva essere iniziata senza che fosse necessario attendere oltre l'invio della denuncia volta a informare l'amministrazione del suo inizio, fermo restando il potere di verifica da parte degli uffici competenti circa l'effettiva sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e il conseguente potere di vietare la prosecuzione dell'attività, eliminandone anche gli effetti.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 (recante «Interventi correttivi di finanza pubblica») si è proceduto a una prima riscrittura del citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e a un conseguente ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto. La modifica introdotta dall'articolo 2, comma 10, della legge n. 537 del 1993 stabilisce, infatti, che è la legge a fissare direttamente i criteri per l'applicazione dell'istituto, rimettendo, di fatto, all'interprete l'individuazione dei casi in cui il procedimento autorizzatorio viene sostituito da un'informazione dell'interessato all'amministrazione competente, accompagnata da un'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività finalizzata ad avviare una verifica da parte della stessa amministrazione. Veniva inoltre disposto che le discipline di settore stabilissero i casi in cui l'attività privata potesse essere intrapresa immediatamente dopo la presentazione della DIA o solo dopo il decorso di un certo termine. Con la legge n. 537 del 1993,

dunque, la DIA finiva per assolvere non tanto a una funzione di semplificazione amministrativa, quanto di sottrazione dall'area del procedimento di tutta un'ampia gamma di attività private, rispetto alle quali il legislatore valorizzava l'apporto collaborativo del privato. In buona sostanza, l'amministrazione doveva fidarsi del privato, almeno fino all'espletamento di una successiva attività amministrativa di verifica della rispondenza di quanto dichiarato a quanto statuito dalla normativa di settore.

Successivamente, l'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, riscriveva per la terza volta l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alle attività che potevano essere avviate sulla base della DIA. A questo punto l'istituto della DIA cambiava denominazione e disciplina per cui tale dichiarazione rispondeva a una procedura di presentazione scandita in due fasi:

- 1) presentazione della dichiarazione e primo termine di trenta giorni per l'inizio dell'attività;
- 2) comunicazione dell'inizio e secondo termine di trenta giorni per la pronuncia del divieto.

In buona sostanza, scompariva la contestualità tra la presentazione della DIA e l'esercizio dell'attività. Rispetto al previgente testo dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 il legislatore sembrava aver compiuto un passo indietro, visto che all'immediatezza si sostituiva un termine di trenta giorni e all'unicità dell'atto di denuncia si sostituivano due atti: la DIA e la comunicazione contestuale al successivo concreto avvio dell'attività.

Nel biennio 2006-2007, durante il Governo presieduto dall'onorevole Romano Prodi, il legislatore statale sembrò particolarmente propenso a imprimere una forte accelerazione ai processi normativi di liberalizzazione nel settore delle attività produttive ed economiche in genere.

In particolare, il decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007 ha introdotto l'istituto della comunicazione unica per la nascita dell'impresa in sostituzione degli adempimenti amministrativi in precedenza previsti a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché a fini previdenziali, assistenziali e fiscali. In forza di tale normativa, l'ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito «camere di commercio», al quale veniva presentata la comunicazione, era tenuto a rilasciare una ricevuta che costituiva titolo per l'immediato avvio dell'attività. In particolare, l'articolo 9 del citato decreto-legge n. 7 del 2007 stabiliva che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, a fini previdenziali - iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - assistenziali - iscrizione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) - e per l'ottenimento del codice fiscale e della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), fossero sostituiti da una comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese delle camere di commercio. Il suddetto ufficio rilasciava contestualmente una ricevuta che costituiva titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e informava le amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Queste, da parte loro, comunicavano immediatamente all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. La disposizione prevedeva, inoltre, che la procedura si applicasse anche in caso di modifiche o di cessazioni dell'attività d'impresa e che la comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi fossero di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tal fine le camere di commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, dovevano assicurare gratuitamente ai privati l'assistenza e il supporto tecnico di cui potessero necessitare. L'individuazione del modello di comunicazione unica è stata in seguito demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007), mentre le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 e le modalità di presentazione e di trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni interessate (anche ai fini dei necessari controlli) sono state individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 152 del 3 luglio 2009, volto a semplificare la procedura di avvio e di chiusura delle imprese, le quali dovranno obbligatoriamente dotarsi della posta elettronica certificata per dialogare con la pubblica amministrazione. In particolare gli adempimenti assolti tramite la comunicazione unica attualmente sono:

- 1) DIA, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'IVA;
- 2) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione dall'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico e amministrativo, con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
- 3) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa ai fini dell'INAIL;
- 4) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dall'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- 5) domanda d'iscrizione e cessazione dell'impresa con dipendenti ai fini dell'INPS;
- 6) variazione dei dati dell'impresa con dipendenti ai fini dell'INPS;
- 7) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa agricola ai fini dell'INPS;
- 8) domanda d'iscrizione, variazione e cessazione dell'impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

La nuova procedura è entrata in vigore solo il 1° ottobre 2009 e fino al 31 marzo 2010 continuerà a essere valida anche la vecchia procedura.

Di fatto, dunque, con l'introduzione della comunicazione unica, costituendo questa titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, sembrava, in via generale, preannunciarsi l'ennesima inversione di tendenza da parte del legislatore: nel nostro ordinamento si introduceva il principio di una comunicazione-dichiarazione «immediata» che si allontanava dal principio «differito» della DIA di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, come novellato dal citato decreto-legge n. 35 del 2005.

Successivamente, con l'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il legislatore statale ha reintrodotta la DIA «immediata» per le attività produttive, apparentemente in contrasto con l'allora vigente articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Il comma 1 del citato articolo 38 infatti recita: «Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio».

Successivamente, l'articolo 9 della legge n. 69 del 2009 ha aggiunto, infine, il seguente periodo al comma 2 del citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio [cosiddetta "direttiva servizi o Bolkestein"], del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata alla data della presentazione della dichiarazione dell'amministrazione competente».

Il legislatore, inoltre, con il citato articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, rubricato «Impresa in un giorno», ha dettato norme volte a modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.

447 del 1998, attraverso un regolamento di delegificazione - attualmente non ancora emanato -, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione amministrativa, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Tale regolamento di delegificazione dovrà essere adottato in base a specifici principi e criteri, espressamente indicati, tra i quali sono previsti in particolare:

a) la configurazione dello sportello unico quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente;

b) la garanzia di un collegamento, anche per via telematica, tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 e le attività relative all'attività produttiva;

c) la possibilità di affidare l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della pubblica amministrazione) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della pubblica amministrazione) a soggetti privati accreditati (agenzie per le imprese);

d) la previsione che, per i comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico siano esercitate mediante delega alle camere di commercio le quali, a tal fine, mettono a disposizione un apposito portale denominato «impresainungiorno» gestito congiuntamente con l'associazione nazionale dei comuni italiani.

In buona sostanza, vengono poste le premesse per togliere ai comuni la possibilità di incidere sui processi di sviluppo delle imprese nel nostro Paese, con la conseguenza di provocare ulteriori ritardi e confusione sull'individuazione delle esatte procedure da seguire per avviare un'attività economica.

In conclusione, si può ammettere la possibilità di un collegamento, anche per via telematica, tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui al citato articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 e le attività relative all'attività produttiva cui risponde l'istituzione dello sportello unico e si può essere favorevoli all'estensione delle competenze delle camere di commercio e all'esercizio delle funzioni dello sportello unico, purché ricorra una delega espressa da parte del comune, ma come si può pensare di affidare l'istruttoria sulle procedure e sull'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi anche a soggetti privati accreditati (le agenzie per le imprese) che opererebbero in alternativa o in modo complementare allo sportello unico?

Con la presente proposta di legge si intende, quindi, semplificare in modo definitivo gli oneri amministrativi a carico delle imprese relativi all'avvio delle loro attività, considerato che una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle piccole e medie imprese, è rappresentata proprio dalla complessità, dalla lunghezza e dall'incertezza giuridica delle procedure amministrative.

L'articolo 58 della nostra proposta descrive le finalità, ovvero quelle, come si è detto, di semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (cosiddetta «direttiva servizi») nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere. A questo proposito si rammenta che tra gli esempi di attività che rientrano nella direttiva 2006/123/CE figurano: i servizi prestati dalla maggior parte delle professioni regolamentate (quali i consulenti legali e fiscali, gli architetti, gli ingegneri, gli esperti contabili e i periti) e dagli artigiani; i servizi alle imprese (quali la manutenzione degli uffici, la consulenza manageriale e gestionale, l'organizzazione di eventi e il recupero crediti); i servizi di distribuzione (comprese la vendita al

dettaglio e all'ingrosso di beni e di servizi); i servizi nel settore del turismo (come i servizi forniti dalle agenzie di viaggio); i servizi ricreativi (come i servizi forniti dai centri sportivi e dai parchi di divertimento); i servizi nel settore dell'edilizia; i servizi nei settori dell'installazione e della manutenzione delle attrezzature; i servizi informatici (quali i portali *web*, le agenzie di stampa, l'editoria e la programmazione); i servizi nel settore della ricettività e della ristorazione (quali hotel, ristoranti e servizi di *catering*); i servizi di noleggio e di *leasing*. Dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE sono escluse alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei poteri pubblici; le attività di azzardo; i servizi sociali; i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e da ufficiali giudiziari.

L'articolo 59 sostituisce completamente il citato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevedendo che ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, come individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico dell'amministrazione comunale, ove presente, o alla camera di commercio del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concernenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento. Tali attività possono essere, dunque, iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ovvero di un'attività economica, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Naturalmente si escludono dall'applicazione di tali norme gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea. La disposizione, inoltre, prevede che, in caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività che formano oggetto del provvedimento e che sono individuate dal comma 1 dell'articolo 2, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera. D'altro canto, qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai e da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento. La disposizione, inoltre, prevede che l'amministrazione comunale possa richiedere, per via telematica, informazioni o documentazioni aggiuntive relative a fatti, stati e qualità, solo qualora non siano attestati in documenti già in

possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazioni aggiuntive non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi in cui l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione della stessa attività. In questi casi adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni. Si prevede, poi, che nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, decorsi i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dei pareri. Di tale sospensione è data comunicazione all'interessato per via telematica. Infine si prevede che ogni controversia relativa all'applicazione della disposizione in commento sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 60 riguarda le disposizioni sanzionatorie. In particolare, attraverso la novella recata all'articolo 21 della legge n. 241 del 1990, si prevede che con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 della stessa legge l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Si rammenta al riguardo che l'articolo 483 del codice penale disciplina il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e prevede espressamente che «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi». Con la modifica apportata dalla presente proposta di legge vengono quindi sensibilmente inasprite, più precisamente aumentate fino al doppio, le sanzioni attualmente previste.

L'articolo 61 reca disposizioni in materia di controlli, prevedendo che nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività oggetto della presente proposta di legge, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione di tale attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

L'articolo 62 reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, si prevede che al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione delle attività che formano oggetto della presente proposta di legge, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge n. 164 del 1975. In tali casi, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria viene corrisposto nella misura del 30 per cento dall'INPS e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa viene successivamente rimborsata al datore di lavoro. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione

guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 63, rubricato «Disposizioni finali», prevede l'abrogazione della lettera c) del comma 3 del citato articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, eliminando così la possibilità di affidare le funzioni svolte dallo sportello unico anche a soggetti privati accreditati ovvero alle agenzie per le imprese. L'articolo 6 prevede inoltre che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalità di attuazione della legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 4. Infine, l'articolo prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, siano stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della DIA.

G. TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

In seguito alle crisi finanziarie del 2007-2008, di quella attuale e delle crisi del Sud-est asiatico, dell'America latina e della Russia, è diventato sempre più necessario regolamentare i mercati finanziari controllando fenomeni negativi dovuti alla sempre maggiore internazionalizzazione dei mercati finanziari, come le transazioni finanziarie a breve o brevissimo termine, ma anche attuando modalità alternative per affrontare su scala globale problemi quali la povertà e il degrado ambientale.

Nei tre decenni scorsi abbiamo assistito a un progressivo allontanamento dell'economia finanziaria da quella reale, un "divorzio" che ha trasformato profondamente la struttura dell'economia mondiale.

Nella maggior parte dei paesi occidentali negli anni '80, ogni controllo sui capitali è stato progressivamente ridotto, come ogni controllo e limitazione alle attività delle banche commerciali e di investimento. Quest'ondata di liberalizzazione ha fatto sì che nel decennio successivo molti paesi in via di sviluppo abbandonassero a loro volta i controlli sui movimenti di capitali.

Nel corso degli ultimi anni, in molti Paesi, si sono moltiplicate le iniziative anche parlamentari tese a formulare proposte per porre un freno alla speculazione finanziaria internazionale e per prevenire i rischi di destabilizzazione delle valute e delle economie e società nazionali.

Tra le proposte più note figura quella avanzata da James Tobin, Premio Nobel per l'economia nel 1981. La sua proposta è diventata un po' l'emblema della volontà di riconquistare alla democrazia gli spazi ad essa confiscati dall'espandersi del dominio della sfera finanziaria su scala planetaria, e della volontà di operare una redistribuzione della ricchezza tra il Nord ed il Sud del Mondo, fornendo importanti risorse per finanziare la cooperazione allo sviluppo e la lotta alla povertà.

A partire da quel contributo si è sviluppato un ampio dibattito a livello scientifico internazionale che ha approfondito la concreta praticabilità della Tobin-tax.

Certo la Tobin Tax non esaurisce di per sé il dibattito sulla regolazione dell'economia su scala globale, sulla mondializzazione e sulle relazioni Nord-Sud. Ma può costituire un passo in avanti

Verso la costruzione di un'economia mondiale nella quale la crescita sia messa al servizio di un sviluppo cooperativo e della riduzione delle ineguaglianze.

Più in generale, essa solleva il tema di una nuova architettura finanziaria, economica e sociale internazionale.

Oggi, con la mondializzazione, con la crisi dello Stato nazionale (terreno fondamentale e soggetto attivo del *Welfare*), con lo sviluppo impetuoso dei flussi finanziari, di beni, di servizi e di popolazione, esiste un serio rischio (peraltro già in atto) di ritorno ad un capitalismo senza regole.

Dopo lo sganciamento, avvenuto nel 1971, del valore del dollaro USA da quello dell'oro e la liberalizzazione del mercato delle valute, il volume delle transazioni monetarie si è moltiplicato per 100. Il volume delle transazioni sul mercato delle valute è passato da una media di 200 miliardi di dollari al giorno ad una di circa 3.000 miliardi di dollari al giorno (il doppio del nostro Pil nazionale annuale, tanto per avere un'idea della dimensione in gioco).

Attualmente, più del 95% delle transazioni finanziarie non hanno nessun legame con lo scambio di merci, di servizi o con investimenti, e sono puramente speculative. Più del 40% di queste transazioni corrispondono a delle operazioni di acquisto e di rivendita che si esauriscono in un periodo inferiore ai 3 giorni, e l'80% del volume globale delle transazioni corrispondono a delle operazioni che si svolgono in meno di una settimana.

L'informatica e le telecomunicazioni hanno dato un impulso fortissimo ad una tendenza che solo 20 anni fa rappresentava un fenomeno marginale. Gli operatori speculano su delle variazioni anche minime dei tassi e dei corsi di cambio tra le valute, anticipandole o provocandole.

Le risorse valutarie che le banche centrali possono movimentare equivalgono appena al volume delle transazioni quotidiane sul mercato mondiale. In virtù del loro carattere imprevedibile, questi movimenti di capitali possono in poche ore provocare il crollo di una moneta, la crisi dell'economia di un intero Paese e fare sprofondare tutta la sua popolazione nella recessione. Non si tratta di un pericolo astratto: basta avere a mente la crisi messicana del 1995, la crisi del Sud-est asiatico nel 1997, la crisi russa del 1998, la crisi brasiliana del 1999; e se non vogliamo andare a vedere solo in casa degli altri, basta ricordare il ruolo del Fondo Quorum di Georges Soros nella crisi del Sistema monetario europeo (SME) nel 1993.

Dopo la crisi asiatica si era sviluppato un dibattito sulla necessità di una profonda riforma del sistema finanziario e sulla necessità di "una nuova architettura finanziaria internazionale". Sono passati 13 anni, ma niente è cambiato. Il sistema finanziario internazionale è sempre lo stesso, vulnerabile ed esposto oggi come allora agli effetti dei suoi propri eccessi.

La stragrande maggioranza delle transazioni sulle valute (l'82%) viene effettuata su 8 piazze finanziarie, il 96% delle transazioni su 16 piazze: in pratica l'Europa, gli Usa, il Giappone, Hong Kong, Singapore e poco più. Circa il 50% degli scambi avviene all'interno dell'Unione europea e circa l'80% su piazze situate nei Paesi del G7 o nell'Unione europea. Questi dati delimitano il terreno d'azione per fare adottare l'imposta Tobin su scala internazionale.

Per formulare la sua proposta, James Tobin ha ripreso un'intuizione del 1936 di Keynes, il quale esaminando le cause della crisi del 1929 già all'epoca, proponeva di tassare sia pure in misura ridotta tutte le transazioni finanziarie.

La maggior parte delle speculazioni sul mercato delle valute consiste nel giocare d'anticipo su variazioni anche minime dei tassi e dei cambi delle monete; questa pratica può consentire grossi guadagni a causa delle somme rilevanti impiegate e si possono così determinare reazioni a catena di dimensioni gigantesche.

La proposta della tassa Tobin consiste in un'imposta con un'aliquota molto bassa che non coinvolge gli scambi di beni e servizi e gli investimenti, ma che colpisce le transazioni speculative che operano molteplici andirivieni, operando come un freno per tali pratiche. James Tobin paragonava questa imposta ad "granello di sabbia negli ingranaggi della finanza internazionale".

Se l'aliquota fosse dello 0,1% della Tobin tax, valutando per un determinato giorno una variazione dello 0,2% del cambio tra due monete, l'operazione di acquisto e di rivendita su 1 miliardo di dollari può fruttare 2 milioni di dollari: l'esatto ammontare dell'imposta. Per l'operatore l'operazione perde il suo interesse ed egli non interverrà sul mercato che per variazioni prevedibilmente superiori allo 0,2%.

Gli economisti sostengono che in realtà il potere di dissuasione sarebbe più significativo, perché il differenziale da prendere in considerazione deve fare riferimento al tasso di profitto di un investimento "senza rischio", ad esempio, in titoli del tesoro del Paese della moneta di partenza. Si calcola che il potere di dissuasione reale dell'imposta sarebbe superiore per una data operazione al doppio del valore dell'aliquota. L'operazione speculativa, infatti, è "interessante" per gli operatori se il guadagno atteso ha un tasso superiore alla somma della percentuale di profitto dovuto ad un investimento "sicuro" nel Paese della moneta di origine al quale va aggiunto il doppio dell'aliquota della Tobin tax.

Per questo gli economisti che sostengono il valore dell'introduzione di questa imposta propongono un'aliquota molto bassa pari allo 0,05%. Molti studi hanno confermato che una tassa dello 0,05% su ogni transazione potrebbe generare un gettito pari a circa 655 miliardi di dollari l'anno.

Gli effetti positivi della Tobin tax sarebbero tre: una certa stabilizzazione dei flussi finanziari; una maggiore autonomia degli Stati e delle Banche centrali nella gestione della propria politica monetaria; la creazione di un gettito importante.

L'obiezione più comune all'introduzione della Tobin tax è quella che paventa il dirottamento dei flussi finanziari verso i Paesi che non applicano tale tassa o verso centri off-shore, cioè verso Paesi a regimi fiscalmente privilegiati ossia verso i cosiddetti "paradisi fiscali".

C'è da considerare che misure simili alla tassa Tobin sono state introdotte negli ultimi anni, in paesi quali il Cile e la Malesia, per scoraggiare i flussi di capitali a breve termine, ad esempio, imponendo una cauzione calcolata come quota percentuale del capitale investito in relazione alla durata dell'impiego, con ricadute positive sulla stabilità monetaria e sugli investimenti.

Occorre ricordare anche come diversi ed importanti mercati finanziari applicano già oggi delle imposte sulle transazioni del mercato azionario come a Singapore (0,2%), a Hong Kong (0,4%), negli USA (0,0034%) ed in Francia (dallo 0,6 allo 0,3% a seconda dell'ammontare e della tipologia della transazione).

Inoltre, i motivi per cui si utilizzano le grandi piazze finanziarie sono molteplici ed importanti: quali la sicurezza e la struttura evoluta del mercato stesso; caratteristiche che fanno sì che i centri off-shore non possono facilmente sostituire Londra o Wall Street. Peraltro una misura dissuasiva può essere quella di tassare con un'aliquota alta tutte le uscite di capitali da un centro off-shore verso una grande piazza finanziaria.

Queste misure aiuterebbero anche l'azione dei governi nel quadro della lotta internazionale al riciclaggio del denaro sporco.

Un movimento a favore della Tobin-tax si è sviluppato da diversi anni in diversi paesi. Fuori dall'Unione europea l'iniziativa più importante è rappresentata dall'approvazione da parte del Parlamento canadese, nel marzo 1999, con una maggioranza dei due terzi, di una mozione a favore

dell'introduzione di questa imposta. Altre iniziative hanno interessato i parlamenti del Brasile e perfino il Congresso degli Stati Uniti.

Il governo finlandese si è pronunciato a favore dell'imposta. Dibattiti importanti si sono svolti nella Camera dei Comuni; esistono intergruppi parlamentari e sono state presentate mozioni in tal senso in vari parlamenti europei (Francia, Belgio, Italia, ecc...).

Una nuova opinione pubblica mondiale chiede una gestione diversa della mondializzazione dell'economia, che costruisca una nuova solidarietà internazionale sui terreni della lotta alla povertà e per lo sviluppo umanamente sostenibile.

Ultimamente si sono pronunciati a favore di un'imposta sulle transazioni finanziarie sia l'ex-premier britannico Brown che l'attuale primo ministro tedesco Merkel.

L'introduzione di una imposta sulle transazioni valutarie potrebbe, oltre che diminuire il carico fiscale sui fattori produttivi nazionali (ed europei), fornire risorse per affrontare su scala internazionale problemi che diventano sempre più globali quali la difesa dell'ambiente, la povertà, la cooperazione allo sviluppo, la sicurezza.

Pertanto proponiamo l'istituzione di un imposta sulle transazioni finanziarie ed in particolare su quelle a breve o brevissima scadenza, coinvolgendo la stessa Unione europea a partire dal Consiglio europeo, adottando così un'iniziativa utile affinché la Uem provveda ad utilizzare il gettito di tale imposta per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttiva e per finanziare, con una significativa percentuale del gettito di tale tassazione, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio che vede proprio il nostro Paese in grave ritardo rispetto alle scadenze prefissate.

Inizialmente, in attesa della sua adozione almeno da parte dei Paesi dell'Eurogruppo, l'imposta sarà con aliquota zero per poi diventare operativa con un aliquota massima dello 0,05 %.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I – RISANAMENTO

Capo 1 – Contrasto evasione fiscale e contributiva

Articolo 1 – *Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero*

1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.

2. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 2 – *Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse*

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

38. *Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse*

1. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.

4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere

sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* con periodicità biennale.

6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base del calcolo.

7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.

8. L'Ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.

9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.

10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'Ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.

11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'Ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.

12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.

13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.

Articolo 3 – Rispristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2.. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 4 - Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Articolo 5 – Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese “apri e chiudi”, delle imprese in perdita “sistematica” e dei “Paradisi fiscali”

1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 2 e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

3. Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

4. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta.

5. Anche ai fini di cui al comma 4, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Ocse, e con i quali non sia stato stipulato dal governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese in questione a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con cittadini o imprese operanti sul territorio italiano.

Articolo 6 - *Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Capo 2 – Disposizioni fiscali e maggiori entrate

Articolo 7 – *Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2010, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota pari al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

g) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

Articolo 8 - *Inserimento delle Stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'Irpef*

1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo.

Articolo 9 – Ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale

1. L'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

Articolo 10 - Contenimento dell'uso degli strumenti derivati da parte di Regioni ed enti locali

1. Il divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è valido per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11 - Riduzione deducibilità banche

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0, 20 per cento".

Articolo 12 – Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico.

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.

2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Articolo 13 – Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali

1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: "pari a l'1 per cento del fatturato" sono sostituite con le seguenti: "pari al 5 per cento del fatturato".

Articolo 14 - Disposizioni in materia di dividendo digitale

1. L'articolo 8-novies, comma 5, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, è sostituito dal seguente:

“Al fine di rispettare la previsione dell'art. 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze in conformità ai principi dettati dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 novembre 2007 - *Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale* COM(2007) 700, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e' definito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire un adeguato dividendo digitale a conclusione della transizione dalla televisione analogia alla televisione digitale;

b) impedire il consolidarsi nel digitale di posizioni dominanti e l'adeguata valorizzazione economica delle frequenze da parte dello Stato;

c) assicurare il massimo livello di trasparenza e di non discriminazione nelle procedure di assegnazione del dividendo digitale nei confronti dei soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione generale di operatore di rete televisivo;

d) garantire il ricorso a procedure per l'assegnazione del dividendo digitale che privilegino il meccanismo dell'asta pubblica, al fine di garantire la massimizzazione dell'introito economico a favore dello Stato, nonché lo sviluppo dei servizi di telecomunicazioni per servizi innovativi quali la banda larga.

2. Le delibere emanate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recanti disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.

Articolo 15 - Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio

1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.

2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.

3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.

4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.

5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo 3 - Riduzione dei costi della politica

Articolo 16 – *Abolizione del vitalizio per i parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali e soppressione di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è soppressa l'erogazione dell'assegno vitalizio ai parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali, cessati dal mandato. E' altresì soppressa da tale data la quota mensile versata dai parlamentari e dai consiglieri in carica e a tal fine accantonata.
2. I parlamentari ed i consiglieri regionali indicano agli uffici competenti della Camera di appartenenza gli enti o gli istituti previdenziali ove intendono far confluire i contributi versati ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica apportano le conseguenti modifiche ai Regolamenti adottati in materia.
4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano a ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi per i Consiglieri regionali in carica e cessati dal mandato, in armonia con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per i parlamentari nazionali.
5. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, determinano la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato.
6. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto definisce le modalità di attuazione del presente articolo.
7. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo confluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata.

Articolo 17 - Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.";
- b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».

Articolo 18 - Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Articolo 19 - Trattamento economico dei parlamentari con modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e conseguente riduzione della indennità dei Consiglieri regionali.

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

5. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 è sostituito dal seguente:

“2. Ai membri del Parlamento è corrisposta una diaria, per le spese di soggiorno a Roma, di 2.000 euro mensili. Essa è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato. Tale somma viene ridotta per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni elettroniche. Gli Uffici di Presidenza delle Camere determinano le modalità della riduzione.”

6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da “possono altresì” sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:

“è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.”

7. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese relative allo svolgimento del proprio mandato nel territorio, di 2.000 euro mensili. Tale rimborso è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.

8. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari.

9. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico omnicomprensivo dei Consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri del Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal presente articolo.

Articolo 20 - Indennità e rimborsi dei Ministri

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio rispetto a quello previsto per deputati e senatori.

Capo 4 – Riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni

Articolo 21 - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle

Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'art. 121 della Costituzione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.

3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

Articolo 22 - Riduzione del numero dei ministri

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.

Articolo 23 - Riorganizzazione ed accorpamento delle Province

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle Province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna Regione.

2. Nessuna Provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'Interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentite le Province interessate.

Articolo 24 - Soppressione delle comunità montane

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

Articolo 25 - Soppressione dei consorzi di bonifica

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

Articolo 26 - Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.

2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in

maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.

4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 27 - Soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO), costituite ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Le funzioni e i compiti svolti dalle ATO soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono attribuiti alle regioni.

3. Il personale che all'atto della soppressione delle ATO disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 28 - Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Articolo 29 - Unioni di comuni

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni,

3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 30 - Ricognizione enti regionali dotati di indirizzo politico.

1. Entro due mesi dalla data in vigore della presente legge in ciascuna Regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla presente legge, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. In tali casi, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle Regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non contenuti nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre di una somma corrispondente ai mancati risparmi i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.

Articolo 31 - Chiusura delle sedi di rappresentanza delle Regioni all'estero ed istituzione di un "Palazzo Italia" a Bruxelles

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Per lo stesso fine di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche comunitarie, coordina un progetto, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di una sede unica denominata "Palazzo Italia" sita in Bruxelles dove ubicare tutte le rappresentanze delle Regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione ed ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro le date previste dal presente articolo, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

Articolo 32 - Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli

1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (*Composizione dei consigli*). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;

e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti;

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».

Articolo 33 - Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali

1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri».

Articolo 34 - Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.

3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

Articolo 35 - Riduzione stipendi manager pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata della presente legge, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e di società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Articolo 36 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.

2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione

e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito *internet* istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito *internet* istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Articolo 37 - Autovetture di servizio nelle amministrazioni pubbliche

1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è così stabilita:

- a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per i Comuni con oltre un milione di abitanti;
- b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per i Comuni con oltre 500.000 abitanti, per le Regioni;
- c) 2 autovetture per i Comuni con oltre 250.000 abitanti e per le Province autonome;
- d) una autovettura per i Comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.

2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.

4. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Articolo 38 - Soppressione di Difesa SpA

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 27, 32, 33, 34, 35, e 36 sono abrogati.
- b) al comma 28, le parole "anche avvalendosi della società di cui al comma 27" e "anche avvalendosi dell'apposita società, "sono soppresse.

Articolo 39 - Riduzione delle spese per sistemi d'arma

1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30%.

Articolo 40 - Riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite

1. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.

Articolo 41 - Soppressione della così detta "legge mancia"

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 42 - Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.

3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».

5. All'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono apportate le seguenti modifiche: a) al penultimo periodo, le parole " e all'ISTAT" sono sostituite dalle seguenti: " , all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti" ; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge.

Articolo 43 - Soppressione di enti inutili e riorganizzazione di enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese

1. L'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), l'ICE (Istituto per il commercio con l'estero), la SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), l'INFORMEST, la FINEST S.p.A, le Camere di Commercio Italiane all'estero e gli Istituti italiani di cultura all'estero sono soppressi.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli Affari esteri, dello Sviluppo Economico, dei Beni Culturali e dell'Economia e delle Finanze, le funzioni e le competenze attribuite agli enti di cui al comma 18-bis sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:

1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del “*Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero*” che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma 1 contestualmente soppressi;

2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;

4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;

5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;

6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati “*Promo-Italia*” - che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST S.p.A, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura- quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;

7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;

7) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli “*Promo-Italia*” di cui al punto 5.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Articolo 44 - Soppressione di enti inutili

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge risultano altresì soppressi i seguenti enti:

- 1) Associazione Nazionale Controllo Combustione;
- 2) Cassa conguaglio zucchero - gestione nazionale e gestione stralcio per i rapporti comunitari pregressi;
- 3) Cassa mutua di malattia per il dipendenti dell'ente nazionale per l'energia elettrica;
- 4) Cassa mutua di malattia per i lavoratori addetti ai giornali quotidiani;

- 5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Cagliari e Oristano;
- 6) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Milano;
- 7) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Perugia;
- 8) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
- 9) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
- 10) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
- 11) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
- 12) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
- 13) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Agrigento;
- 14) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Belluno;
- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Cagliari e Oristano;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Enna;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Napoli;
- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Palermo;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Avellino;
- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Benevento;
- 28) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
- 29) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Caserta;
- 30) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
- 31) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 32) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 33) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 34) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;

- 35) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
- 36) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 37) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Napoli;
- 38) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 39) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Perugia;
- 40) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 41) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 42) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Calabria;
- 43) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 44) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Salerno;
- 45) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Sassari;
- 46) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 47) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
- 48) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Torino;
- 49) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 50) Cassa nazionale malattia gente dell'aria;
- 51) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 52) Cassa Soccorso Azienda Consortile Trasporti Lazio (Roma);
- 53) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
- 54) Cassa Soccorso azienda municipale autotrasporti (Palermo);
- 55) Cassa Soccorso Azienda Tranvie Autofilovie Napoli;
- 56) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Pubblici ex T.p.n. (Napoli);
- 57) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);
- 58) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 59) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 60) Comitato di liquidazione dell'ente autonomo gestione delle aziende termali;
- 61) Consorzio Idraulico di III C.T.G. "Basso Toce" di Gravellona Toce (Novara);
- 62) Consorzio Idraulico di III C.T.G "Fiume Bacchiglione" di Vicenza;
- 63) Consorzio Idraulico di III C.T.G "Fiume Mella" di Brescia;

- 64) Consorzio Idraulico di III C.T.G “Fiume Tesna superiore e affluenti” di Vicenza;
- 65) Consorzio Idraulico di III C.T.G. “Fiume Toce” di Domodossola (Novara);
- 66) Consorzio Idraulico di III C.T.G. “Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno” (Perugia);
- 67) Consorzio Idraulico di III C.T.G. “Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia” di Campogalliano(MO);
- 68) Consorzio Idraulico di III C.T.G. “Tergola-Muson Vecchio” di Camposampietro (PD);
- 69) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria;
- 70) ENPDEP-gestione assistenza sanitaria;
- 71) Ente Colombo;
- 72) Ente giuliano autonomo di Sardegna (EGAS);
- 73) Ente nazionale assistenza lavoratori;
- 74) Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (ENPAO);
- 75) Ente nazionale lavoro ciechi (ENLC);
- 76) Ente nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC);
- 77) Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI);
- 78) Ente nazionale per le tre Venezie;
- 79) Ente nazionale prevenzione infortuni;
- 80) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi istituto "Paolo Colosimo" di Napoli;
- 81) Federazione Nazionale casse mutue malattie per gli artigiani;
- 82) Federazione Nazionale casse mutue malattie per gli esercenti di attività commerciali,
- 83) Federazione Nazionale casse mutue malattia per i coltivatori diretti;
- 84) Fondazione dei figli degli italiani all’estero;
- 85) Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali;
- 86) Gestione case lavoratori;
- 87) Gestione e servizi di assistenza sanitaria della cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie;
- 88) Gestione e servizi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI): gestione sanitaria;
- 89) Ente nazionale di previdenza e di assistenza agli statali (ENPAS): gestione sanitaria;
- 90) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione sanitaria;
- 91) Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL): gestione sanitaria;
- 92) Istituto nazionale assistenza malattie (INAM);

- 93) Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC);
- 94) Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI);
- 95) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
- 96) Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);
- 97) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG): gestione assistenza sociale;
- 98) Opera nazionale combattenti (ONC);
- 99) Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI);
- 100) Orfanotrofio marina militare di Napoli;
- 101) Ufficio Accertamenti e Notifica sconti farmaceutici.

Articolo 45 - Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione

1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;

b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

4.. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 a 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 46 - Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap

1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino a 2 miliardi e 750 milioni di euro.

2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 47 - Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" sopprimere il comma 4-quater.

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sopprimere i commi 203, 204 e 205.

3. Le risorse finanziarie che discendono dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.

Articolo 48 - Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di *standard*.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di *software* liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di *software* libero.
3. Alla cessione di *software* libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del *software* libero o, in alternativa, del *software* a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il *software* a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un *software* non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
9. Nello stesso termine di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del *software* libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di *software* libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 49 - Intensificazione dei controlli in materia di invalidità

1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della

legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di *handicap*, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

TITOLO II – MISURE PER SOSTENERE I REDDITI DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DEI PENSIONATI

Capo 1 - Misure a favore dei cittadini, dei lavoratori e delle famiglie

Articolo 50 - Aumenti delle detrazioni per carichi familiari

1. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui.

2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

Articolo 51 - Restituzione del drenaggio fiscale a lavoratori e pensionati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.

4. È soppresso l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69.

Articolo 52 - Estensione degli ammortizzatori sociali ai collaboratori coordinati e continuativi

1. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un'indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

2. L'indennità di cui al comma precedente è liquidità in un'unica soluzione pari al 60 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.

3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo.

TITOLO III – MISURE A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ED IMPRESA A “CARTE ZERO”

Capo 1- Misure per lo sviluppo delle PMI

Articolo 53 - *Cessione alla Cassa Depositi e Prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni*

1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debentrici.

Articolo 54 - *Riduzione del costo del lavoro nell'imponibile Irap per le PMI*

1. All'articolo 11, comma 4-bis.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
- b) le parole «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti «euro 31.850».

Articolo 55 - *Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: “L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.” sono soppresse;

- b) al comma 2, le parole: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e' applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo.”

Articolo 56 - Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

Articolo 57 - Utili reinvestiti

1. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

Capo 2 – Impresa a “carte zero”

Articolo 58 – Finalità

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, reca disposizioni finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere.

Articolo 59 - Nuove disposizioni in materia di dichiarazione di inizio attività

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta,

previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.

5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.

6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.

7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.

8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.

9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

Articolo 60 - Disposizioni sanzionatorie

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiara il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».

Articolo 61 - Controlli

1. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui all'articolo 58, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.

Articolo 62 - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 61, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.

2. Nei casi di cui al comma 1, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.

3. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.

4. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 63 - Disposizioni finali

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per

la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dall'articolo 59 della presente legge.

TITOLO IV – TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Articolo 64 - Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni finanziarie

1. Al fine di assicurare maggiori risorse a progetti europei di investimenti ed agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, secondo quanto previsto dall'articolo (4), e di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.

2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Eurogruppo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, al fine di estendere l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Eurogruppo di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può essere elevata fino e non oltre lo 0,05 per cento. Tale aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 66.

4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 68.

Articolo 65 - Caratteristiche dell'imposta

1. L'imposta di cui all'articolo 64 si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dei Paesi dell'Eurogruppo.

2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.

3. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

Articolo 66 - Delega al Governo

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) identificazione delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 64;
- b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre una certa percentuale di una specifica media dei movimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, e definizione della misura della elevazione dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 64;
- c) definizione delle modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
- d) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 64 con le norme del diritto comunitario, nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
- e) destinazione del gettito derivante dall'imposta alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati;

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 68, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Articolo 67 - Destinazione del gettito

1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 64 è destinato al finanziamento di programmi realizzati d'intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
- b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti.

Articolo 68 - Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per una imposta europea sulle transazioni valutarie

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- b) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;

- c) un rappresentante della Banca d'Italia;
- d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;
- e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
- f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Fanno altresì parte della commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.

5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione di cui al comma 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni e di riscossione

dell'imposta;

b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 1, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;

c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sia applicata;

d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 64;

e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;

f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea di un fondo che sia finanziato dal gettito di tale imposta e le cui disponibilità siano utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttiva e per finanziare, con una significativa percentuale del tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Articolo 69(6) - Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato

1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 64.

2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti del Ministro delle finanze, e loro successive modificazioni, del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie

effettuate da persone fisiche, e del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.